

Testo di Polizza per Marine e Porti Turistici

– ed. IT-EN 2013 –

INDICE

	Introduzione
SEZIONE 1	Danni materiali a Fabbricati e Contenuti
SEZIONE 2	Danni materiali alle Opere Portuali
SEZIONE 3	Responsabilità Civile verso Terzi
SEZIONE 4	Copertura per Interruzione di Attività
SEZIONE 5	Danni Materiali alle Attrezzature per il sollevamento e la movimentazione di materiali e imbarcazioni
SEZIONE 6	Imbarcazioni in Costruzione
SEZIONE 7	Imbarcazioni
SEZIONE 8	Clausole generali di esclusione della copertura
SEZIONE 9	Condizioni di operatività
SEZIONE 10	Condizioni generali
SEZIONE 11	Definizioni

INTRODUZIONE

Il presente contratto di assicurazione è stato concepito specificamente per il settore della nautica da diporto.

La SCHEDA di Polizza, il Testo di Polizza e ciascuna Appendice, definiscono i termini del contratto di assicurazione in base al quale gli ASSICURATORI dei Lloyd's hanno accettato di assicurarVi.

Siete tenuti ad esaminare attentamente la SCHEDA di Polizza, il Testo di Polizza e ciascuna Appendice, prima di sottoscrivere il presente contratto. Siete tenuti ad accertarvi di avere compreso appieno qual è la portata della protezione assicurativa garantita dagli ASSICURATORI dei Lloyd's e quali obblighi assumete in base al presente contratto di assicurazione.

Siete tenuti ad accertare che i dati VOSTRI, o comunque riguardanti VOI, riportati nella SCHEDA di Polizza o in qualsiasi relativa Appendice, siano corretti ed aggiornati. In caso di errori, siete tenuti a contattare immediatamente il broker assicurativo che ha negoziato il presente contratto di assicurazione per Vostro conto affinché vengano apportate le opportune rettifiche.

Le parole in MAIUSCOLO hanno il significato specificato nella Sezione 11.

I titoli delle clausole sono inseriti esclusivamente a scopo informativo e non potranno influire sull'interpretazione del presente contratto.

SEZIONE 1 – DANNI MATERIALI A FABBRICATI E CONTENUTI

1 Copertura

Alle condizioni della presente Sezione, e fermi restando i termini, le condizioni e le esclusioni delle Sezioni da 8 a 11, il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VI fornisce la copertura per la perdita materiale o i danni materiali ai FABBRICATI e ai CONTENUTI menzionati nella Sezione 1 della SCHEDA, che si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, e siano direttamente derivanti da:

- (a) qualsiasi causa accidentale (che non dipenda da atto colposo o doloso di qualsiasi persona);
- (b) furto;
- (c) incendio; o
- (d) l'atto doloso o colposo di qualsiasi persona qualora sia l'atto, che le perdite o i danni da esso derivanti, si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

2 Beni non coperti da assicurazione

I beni indicati qui di seguito **sono esclusi dalla copertura** di cui alla presente Sezione 1:

- (a) beni in transito, eccetto quando, e nella misura in cui, nella Sezione 1 della SCHEDA si faccia specifica menzione di tali beni, nel qual caso la copertura sarà garantita alle condizioni indicate nella Clausola 4 (Estensione Merci in Transito) della presente Sezione 1;
- (b) imbarcazioni in acqua, beni in consegna e/o custodia, documenti, libri contabili, materiale informatico, archivi, contabilità, campioni, modelli, stampi, piante, progetti, armi, esplosivi, valuta (carta o moneta) per noli o pagamenti dovuti o ricevuti, salvo il caso, e nella misura in cui la Sezione 1 della SCHEDA faccia specifica menzione di tali beni;
- (c) lingotti, gioielli, pietre preziose, metalli preziosi e leghe preziose, antichità, oggetti antichi, oggetti d'arte, pellicce, capi d'abbigliamento, salvo il caso, e nella misura in cui, la Sezione 1 della SCHEDA faccia specifica menzione di tali beni;

- (d) veicoli immatricolati, o per cui sia necessaria l'immatricolazione, per la circolazione stradale (compresi i relativi accessori), camper, rimorchi, locomotive ferroviarie, parco macchine, aeroplani o aeromobili di ogni specie;
- (e) beni o strutture in fabbricazione, costruzione, edificazione, demolizione, o riedificazione e materiali o forniture relativi a tali beni o strutture;
- (f) terreni (compresi alvei, litorali, o fondali marini), aria, acqua, sostanze presenti in natura, strade, passi carrabili, marciapiedi, lastricati, sentieri, impianti di illuminazione esterni, cablaggi sotterranei, banchine, moli, pontili, pontoni, ponti, passerelle, sistemi fognari, canali sotterranei, gallerie o escavazioni, argini o massicciate, miniere, minerali, i relativi valori fondiari / catastali o qualsiasi altro diritto sul suolo o sopra di esso;
- (g) animali, bestiame, coltivazioni, piante o alberi.

3 **ESCLUSIONI**

La presente Sezione 1 **non** fornisce la copertura per alcuna richiesta d'indennizzo, perdita, danno o spesa:

- (a) esclusi ai sensi della Sezione 8 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
- (b) per costi di ripristino di dati informatici, salvo il caso in cui un backup dei dati sia stato archiviato, giorno per giorno, in diverso luogo sicuro situato ad almeno 15 chilometri di distanza; o
- (c) direttamente o indirettamente derivanti da:
 - (i) progetti, lavorazioni o materiali difettosi o imperfetti, vizio intrinseco o vizio occulto;
 - (ii) furto, danneggiamento doloso o qualsiasi tentato furto o tentato danneggiamento doloso di beni, salvo il caso in cui tali beni si trovino all'interno di un FABBRICATO chiuso a chiave o di un'area protetta all'interno del perimetro delle AREE ASSICURATE completamente circondata da recinzioni di sicurezza o da muri, e si riscontrino segni evidenti di effrazione per l'entrata o l'uscita da tale FABBRICATO o area protetta;
 - (iii) scomparsa, o ingiustificato ammanco di giacenze e/o scorte, archiviazione non corretta o smarrimento di informazioni o beni, errori od omissioni nella fatturazione o nella contabilità, perdita di *chance*, mancato guadagno, mancato utilizzo, interruzione di attività, o qualsiasi perdita o danno consequenziale o indiretto;
 - (iv) scoppio, straripamento, scarico o perdite di serbatoi d'acqua, sistemi idraulici o tubazioni in qualsiasi FABBRICATO rimasto vuoto da oltre trenta (30) giorni, o che sia in disuso;
 - (v) scoppio, rottura, o implosione di apparati scalda-acqua, motori a vapore, turbine, recipienti, tubi o tubazioni di proprietà VOSTRA o dei VOSTRI AMMINISTRATORI, o utilizzati da VOI o dai VOSTRI AMMINISTRATORI;
 - (vi) surriscaldamento, cedimento o crollo e/o difetto nelle saldature di apparati scalda-acqua, bacini, tubazioni e condotti;
 - (vii) crollo o cedimento di qualsiasi FABBRICATO o struttura, normale assestamento o sistemazione di nuove strutture;
 - (viii) vento, pioggia, nevischio, grandine, neve, inondazione o polveri che provochino perdite o danni a beni mobili siti all'aperto o a recinzioni o cancelli;
 - (ix) cessazione, interruzione o insufficienza nella fornitura di utenze (di elettricità, acqua, gas etc.) o carburante.

Importante: Nella presente Sezione 1 si fornisce la copertura per perdita materiale e danno materiale ai beni assicurati ai sensi della presente Sezione. Non è tuttavia fornita la copertura di qualsivoglia responsabilità (civile penale o amministrativa) derivante da, o in relazione con, i suddetti beni.

4 **Estensione Merci in Transito**

La presente estensione si applica unicamente nel caso in cui nella SCHEDA sia indicato che VOI siete assicurati ai sensi della presente Estensione Merci in Transito.

Alle condizioni della presente Estensione, e fermi restando i termini, condizioni ed esclusioni delle Sezioni da 8 a 10, il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VI garantisce la copertura, tramite liquidazione o, a scelta degli ASSICURATORI dei Lloyd's, ripristino o riparazione, fino al massimale di responsabilità indicato nella Sezione "Estensione Merci in Transito" della SCHEDA, per perdite o danni, materiali e accidentali, ai beni specificati nella Sezione "Merci Trasportate" della SCHEDA ("Proprietà"), mentre sono in transito su Mezzi di Trasporto specificati nella medesima Sezione della SCHEDA ("Veicolo"); la copertura include anche le fasi di carico e scarico nonché la temporanea giacenza durante il normale trasferimento, ovunque all'interno del Paese o dello Stato in cui si trova l'AREA ASSICURATA, tranne che nell' AREA ASSICURATA quando essa sia chiusa (per ferire, fine orario di lavoro o qualsiasi altro motivo), salvo quanto diversamente specificato nella presente Estensione.

La presente copertura comprende quanto segue:

(a) Materiale da imballaggio, rivestimenti, funi e catene

Perdita accidentale di, o danno accidentale a, materiali da imballaggio, rivestimenti di protezione, funi e catene di VOSTRA proprietà mentre sono in trasferimento a bordo del Veicolo, fino a un limite massimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento euro), o importo equivalente in altra valuta, per ogni singolo evento; tuttavia, la presente Clausola 4(a) non si applica nel caso di deterioramento graduale.

(b) Costi aggiuntivi

I costi aggiuntivi che VOI avete dovuto sostenere per:

- (i) Trasferimento dei beni a bordo di qualsiasi altro veicolo, e trasporto verso la destinazione di origine o verso il luogo di raccolta, a seguito di incendio, collisione o ribaltamento del Veicolo.
- (ii) Ricollocazione a bordo del Veicolo dei beni caduti dal Veicolo e/o rimozione dei rottami conseguente al danneggiamento dei singoli beni.

fino a un importo massimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento euro), o importo equivalente in altra valuta, per ogni singolo evento per ciascuna delle sub-clausole 4b(i) e 4b(ii).

(c) Effetti Personali

Perdita accidentale di, o danno accidentale a, effetti personali del conducente, trasportati a bordo del Veicolo mentre i beni vengono trasferiti nel corso del turno di lavoro dell' autista, fino a un importo massimo di Euro 500 (cinquecento euro), o importo equivalente in altra valuta, per ciascuna delle persone coinvolte.

ESCLUSIONI DALLA COPERTURA MERCI IN TRANSITO

La presente Estensione **non** Vi fornisce la copertura per:

- 1 qualsiasi perdita, danno, richiesta d'indennizzo, costo o spesa che siano esclusi dalla Sezione 8 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
- 2 perdite o danni causati da parassiti, insetti, muffe, ruggine, deprezzamento, deterioramento o alterazioni intervenute per cause naturali;
- 3 perdita o danno derivante da ritardo, scomparsa per causa non accertata, mancato guadagno, perdita di chance o perdita, di qualsiasi natura, che sia indiretta o consequenziale;
- 4 lingotti, denaro contante, banconote, assegni, monete, francobolli, titoli in valuta o altri strumenti negoziabili;
- 5 gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre preziose o oggetti lavorati con tali materiali, pellicce o bestiame, salvo quanto specificamente menzionato come oggetto assicurato nella presente Estensione;
- 6 qualsiasi bene da VOI trasportato per conto terzi o a fronte di compenso;

- 7 perdita o danno causati da, o attribuibili a, sovraccarico di qualsiasi veicolo, imballaggio inadeguato o difettoso, scorretta o insufficiente indicazione dell'indirizzo;
- 8 sommosse e tumulti popolari;
- 9 perdita o danno causati da graffi, bugne o ammaccature durante il normale svolgimento del trasferimento;
- 10 furto di qualsiasi oggetto a bordo o all'interno del Veicolo se lasciato incustodito, salvo quando tutte le vie di accesso siano state chiuse e bloccate, le chiavi rimosse dal veicolo e custodite dal conducente, tutti i dispositivi di blocco e di allarme inseriti, e vi sia evidenza di effrazione per l'accesso o l'uscita dal Veicolo;
- 11 perdite o danni di ammontare pari o inferiore alla franchigia indicata nell'Estensione Merci in Transito della SCHEDA.

Sezione 2 – DANNI MATERIALI ALLE OPERE PORTUALI

1 Copertura

Alle condizioni della presente Sezione e fermi restando i termini, le condizioni e le esclusioni delle Sezioni da 8 a 11, il presente CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VI garantisce la copertura per perdita materiale o danno materiale alle OPERE PORTUALI menzionate nella Sezione 2 della SCHEDA, che si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, quando direttamente derivanti da uno o più rischi menzionati nella Clausola 2 seguente, mentre tali opere sono utilizzate nell'espletamento delle VOSTRE ATTIVITÀ ASSICURATE:

Condizione di operatività della copertura ai sensi della presente Sezione 2, è che VOI e i VOSTRI AMMINISTRATORI abbiate adottato tutte le ragionevoli precauzioni per evitare tale perdita o danno.

2 Rischi nominati

- (a) BURRASCA;
- (b) inondazione;
- (c) incendio;
- (d) fulmine;
- (e) collisione o impatto con qualsiasi imbarcazione, veicolo, locomotiva ferroviaria, aeroplano o qualsiasi elemento da essi distaccatosi;
- (f) esplosione;
- (g) sisma;
- (h) eruzione vulcanica;
- (i) sinistri occorsi durante il carico e lo scarico o il trasloco di scorte, dotazioni, attrezzature, macchinari o carburanti, che si verifichino nelle AREE ASSICURATE;
- (j) atti dolosi, (a condizione che tali atti dolosi, e la perdita o il danno che ne conseguono, si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE);

Ai fini del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, tutte le perdite e tutti i danni assicurati che dovessero verificarsi per effetto di un sisma o di un'eruzione vulcanica in un periodo di tempo di 72 ore consecutive, saranno considerati come un unico evento. Qualsiasi evento di tal fatta che si protragga oltre le 72 ore consecutive, sarà considerato alla stregua di due eventi.

VOI potrete scegliere la data e l'ora d'inizio del periodo di 72 ore che da luogo a un evento sinistroso, a condizione che non sia antecedente alla prima perdita documentata da VOI subita, che la data d'inizio rientri nel periodo del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE e che non si verifichi una sovrapposizione di due o più lassi di tempo di 72 ore;

3 Costo dei lavori di pulizia necessari per danni cagionati da petrolio e carburanti

Fatte salve le Clausole 4 e 5 della Sezione 2 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, e fermi restando i termini, le condizioni e le esclusioni delle Sezioni da 8 a 11, gli ASSICURATORI dei Lloyd's accettano di liquidare fino a un limite massimo di Euro 10.000 (diecimila euro), o importo equivalente in un'altra valuta, per ciascun sinistro o serie di sinistri derivanti dallo stesso evento, i RAGIONEVOLI COSTI da VOI sostenuti per la pulizia delle OPERE PORTUALI nominate nella Sezione 2 della SCHEDA, che abbiano subito un improvviso e accidentale versamento di, contaminazione o inquinamento da, petrolio o carburante che sia avvenuto durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, a condizione che VOI forniate la prova

che VOI e i VOSTRI AMMINISTRATORI, abbiate adottato tutte le ragionevoli precauzioni per evitare tale versamento, contaminazione o inquinamento.

La FRANCHIGIA specificata nella Sezione 2 della SCHEDA, e le esclusioni che riguardano contaminazione, alterazione di colore, sapore, struttura, o rifinitura menzionate nella Sezione 8, Clausola 2(a), non si applicano alla presente Clausola 3.

4 Beni non assicurati

I beni indicati qui di seguito non sono assicurati ai sensi della presente Sezione 2:

- (a) qualsiasi OPERA PORTUALE assicurata, menzionata nella Sezione 2, allorché si trovi in costruzione, edificazione, demolizione o ri-edificazione, a meno che non si trovi in corso di ispezione, manutenzione, riparazione o spostamento in altra area di funzionamento del porto, porto turistico, terminal o deposito ove la struttura medesima è situata;
- (b) qualsiasi barriera frangiflutti o analoga barriera flessibile, temporanea o di contenimento, o simili.

5 ESCLUSIONI

La presente Sezione 2 non VI fornisce alcuna copertura per richieste d'indennizzo, perdite, spese o danni che siano esclusi dalla Sezione 8, originati da migliorie, modifiche del progetto o costruzione, o direttamente o indirettamente derivanti da:

- (a) progetto mal concepito o difettoso, produzione di materiali non idonei, o utilizzo degli stessi, e relative lavorazioni;
- (b) vizio intrinseco o vizio occulto;
- (c) danno da ghiaccio, gelata, brina, o disgelo.

Importante:

La presente Sezione 2 fornisce copertura per perdite materiali e danni materiali ai beni assicurati ai sensi della presente Sezione. Questa Sezione non prevede la copertura per alcuna responsabilità (civile, penale o amministrativa) derivante da, o connessa a, tali beni.

SEZIONE 3 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1 RESPONSABILITÀ CIVILE AGGREGATA E COPERTURA DEI COSTI

Alle condizioni della presente Sezione e fermi restando i termini, le condizioni e le esclusioni delle Sezioni da 8 a 11, gli ASSICURATORI dei Lloyd's provvederanno a indennizzare VOI, fino all'importo del MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, come specificato nella Sezione 3 della SCHEDA, per qualsiasi importo che VOI, quali legalmente responsabili, siate tenuti per legge a pagare a TERZI, a titolo di risarcimento del danno, in relazione a perdite materiali e danni materiali ai beni di TERZI, nonché a lesioni personali o morte, purché l'evento da cui deriva tale VOSTRA responsabilità sia accidentale, si verifichi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, e derivi dallo svolgimento delle VOSTRE ATTIVITÀ ASSICURATE presso le AREE ASSICURATE.

A condizione che VOI abbiate ottenuto dagli ASSICURATORI dei Lloyd's il consenso scritto al relativo esborso, e nei limiti del MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI specificato nella Sezione 3 della SCHEDA, è compreso l'indennizzo per le spese legali da VOI sostenute in misura ragionevole per evitare, limitare, o contestare i procedimenti volti a determinare la VOSTRA responsabilità civile coperta ai sensi della Sezione 3 della SCHEDA (compresi i procedimenti penali, ivi incluse le relative indagini preliminari, ed amministrativi), a condizione che il legale da voi incaricato sia stato preventivamente approvato dagli ASSICURATORI dei Lloyd's.

2 ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA COPERTURA

A. Responsabilità per danni da prodotti difettosi

Qualora la SCHEDA indicasse che VOI siete assicurati ai sensi della Sezione 3.2.A (Responsabilità per Danni da Prodotti Difettosi), gli ASSICURATORI dei Lloyd's provvederanno a indennizzarVi in conformità delle disposizioni della Sezione 3.1, per gli importi da VOI dovuti a seguito della VOSTRA responsabilità civile nei confronti di TERZI in relazione a PRODOTTI difettosi da VOI venduti o forniti durante lo svolgimento delle VOSTRE ATTIVITÀ ASSICURATE.

L'importo massimo dell'indennizzo ai sensi della presente Sezione 3.2.A (Responsabilità per danni da Prodotti Difettosi) per tutte le perdite subite durante ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE non eccederà l'ammontare specificato nel Massimale di Responsabilità Civile Prodotti nella Sezione 3.2.A della SCHEDA.

B. Responsabilità civile per danni da inquinamento

Qualora la SCHEDA indicasse che VOI siete assicurati ai sensi della Sezione 3.2B (Responsabilità civile per danni da Inquinamento), gli ASSICURATORI dei Lloyd's provvederanno a indennizzarVi, in conformità con le disposizioni della Sezione 3.1 per gli importi da voi dovuti a seguito della VOSTRA responsabilità civile nei confronti di TERZI per motivi di inquinamento o contaminazione, a condizione che VOI forniate agli ASSICURATORI dei Lloyd's la prova che tutte le seguenti condizioni siano state rispettate:

- (a) l'inquinamento o la contaminazione abbiano avuto origine da un evento che abbia avuto inizio per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, a una data specifica e individuata;
- (b) l'evento sia stato per la prima volta da VOI scoperto entro settantadue (72) ore dal suo inizio;
- (c) la comunicazione dell'evento sia stata da VOI notificata agli ASSICURATORI dei Lloyd's per la prima volta, e per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui VOI ne siate per la prima volta venuti a conoscenza;
- (d) l'evento sia stato improvviso e da VOI né atteso, né voluto; e
- (e) l'evento non sia stato cagionato da VOSTRA colpa grave o violazione intenzionale di qualsiasi statuto, regolamento, ordinanza o norma.

L'importo massimo dell'indennizzo ai sensi della presente Sezione 3.2.B (Responsabilità civile per danni da Inquinamento) per tutte le perdite subite durante ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE non eccederà l'ammontare specificato nel Massimale di Responsabilità civile per danni da Inquinamento nella Sezione 3.2.B della SCHEDA.

ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI DA INQUINAMENTO

In ogni caso, gli ASSICURATORI dei Lloyd's non Vi corrisponderanno alcun indennizzo per perdite, danni, reclami, responsabilità (reali o presunte), costi o spese legali, in caso di:

- (a) mancati interventi di valutazione, monitoraggio, controllo, rimozione, nonché eliminazione e/o pulizia di infiltrazioni, sostanze inquinanti o contaminanti, qualora l'evento derivi unicamente da tali mancati interventi e l'esecuzione degli stessi sia imposta da leggi, normative, ordinanze o regolamenti, o da un contratto;
- (b) mancati interventi volti a eliminare, o a individuare, qualsiasi indizio/avvisaglia di infiltrazione, inquinamento o contaminazione della proprietà di TERZI;
- (c) inquinamento da infiltrazione o contaminazione di beni (inclusi il suolo, minerali, acqua o qualsiasi altra sostanza inclusa, sottostante o sovrastante tali beni) della quale in qualsiasi momento VOI siate o siate stati, proprietari, affittuari o occupanti, o che sia o sia stata, in qualsiasi momento, affidata alla VOSTRA cura, custodia o controllo;
- (d) operazioni di movimentazione, lavorazione, trattamento, stoccaggio, eliminazione o scarico di qualsiasi materiale o sostanza di scarto, o derivante da tale materiale di scarto durante il trasporto; oppure
- (e) qualsiasi infiltrazione, inquinamento o contaminazione che sia graduale.

C. Responsabilità degli addetti alla riparazione di natanti

Qualora nella SCHEDA fosse specificato che VOI siete assicurati ai sensi della Sezione 3.2C (Responsabilità degli addetti alla Riparazione di natanti) gli ASSICURATORI dei Lloyd's provvederanno a indennizzarVi in conformità con le disposizioni della Sezione 3.1, per gli importi da VOI dovuti a seguito della VOSTRA responsabilità civile nei confronti di TERZI, derivanti dalla vostra attività di addetti alla riparazione di natanti.

La copertura comprende la perdita materiale e i danni materiali cagionati a qualsiasi imbarcazione appartenente a TERZI:

- a) affidata alla VOSTRA cura o custodia, o al VOSTRO controllo presso le AREE ASSICURATE (compreso il periodo di tempo durante il quale sia, da VOI o da VOSTRI dipendenti addetti a tale compito, spostata o trasferita entro i limiti del porto presso cui i lavori sono eseguiti, compresi i collaudi eseguiti entro 20 miglia da tale porto) per lavori di riparazione assegnati a VOI o ai VOSTRI subappaltatori; o
- b) sulla quale VOI o i VOSTRI subappaltatori state eseguendo lavori, salvo il caso in cui l'imbarcazione sia in acqua e in movimento (a meno che non sia sottoposta a collaudi).

3 ESCLUSIONI DALLA COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI AI SENSI DELLA SEZIONE 3 (ED EVENTUALI ESTENSIONI)

Quanto riportato nella Sezione 3, e nelle eventuali estensioni menzionate nelle Sezioni 3.2A, 3.2B o 3.2C, non Vi fornisce copertura in relazione a qualsivoglia responsabilità, costo, spesa o reclamo;

- (a) escluso ai sensi della Sezione 8 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
- (b) per qualsiasi spesa sostenuta per sostituzione, ritiro, restituzione, riparazione o ri-provvigionamento di merci o di prodotti venduti o forniti, o per riparazioni o lavorazioni eseguite da VOI o da VOSTRI subappaltatori;
- (c) derivanti da qualsiasi garanzia legale o promessa contrattuale riguardante diritto di proprietà o possesso, qualità o idoneità ad un determinato scopo;
- (d) che riguardano, o derivano da, possesso, noleggio, gestione, uso o funzionamento di qualsiasi veicolo soggetto a immatricolazione per circolare su strada per cui sussista l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica;
- (e) derivanti da una clausola penale o contrattuale di qualsiasi contratto da VOI concluso e relativo a pagamenti soggetti a clausole penali;
- (f) che riguardano fermo amministrativo o sequestro, stalla o controstalla, perdita di tempo, ritenzione, perdita di carico, perdita di noleggio, perdita di opportunità, perdita di profitto, o qualsiasi danno consequenziale;
- (g) che riguardano qualsiasi responsabilità indiretta o perdita consequenziale;
- (h) relativa a qualsiasi operazione di salvataggio;
- (i) derivanti da scarico di detriti, aggregati o altri materiali;
- (j) che riguardano la gestione o l'utilizzo, da parte VOSTRA, di qualsiasi aeroplano, hovercraft, elicottero, idrovolante o altro aeromobile, o di qualsiasi pista d'atterraggio o fabbricato sul quale tali mezzi atterrino o manovrino o nel quale siano rimessati, manutenzionati o riparati;
- (k) che riguardano la gestione, la navigazione o l'impiego di qualsiasi imbarcazione o natante sul quale abbiate un interesse in quanto proprietari, noleggiatori, conduttori o amministratori, oppure riguardo a qualsiasi azione, omissione, evento o incidente che potrebbe altrimenti essere oggetto di assicurazione ai sensi della Sezione 6 (IMBARCAZIONI IN COSTRUZIONE) o della Sezione 7 (IMBARCAZIONI); tuttavia, il presente paragrafo non

costituirà un ostacolo qualora intendeste presentare una richiesta d'indennizzo ai sensi di dette Sezioni 6 e 7, se godete di tale copertura assicurativa;

- (l) che riguardano la perdita o il danno cagionati a qualsiasi IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE, o a qualsiasi altra imbarcazione in fase di costruzione o assemblaggio eseguiti da VOI o dai VOSTRI subappaltatori, o a qualsiasi altra imbarcazione in genere (compresi tutti i materiali e le attrezzature assegnati all'imbarcazione in costruzione, o a qualsiasi altra analoga imbarcazione in fase di costruzione, se forniti o pagati da VOI o dall'armatore o dai suoi rappresentanti) prima della vendita o del trasferimento della piena proprietà dell'imbarcazione da VOI agli Armatori;
- (m) in cui VOI doveste incorrere in relazione alla responsabilità per danni da prodotti difettosi, salvo che nella Sezione 3.2A della SCHEDA sia specificato che VOI siete assicurati ai sensi della Sezione 3.2A (Responsabilità per danni da prodotti difettosi): in tal caso VOI sarete assicurati in conformità delle disposizioni previste dalla Sezione 3.2A e, per quanto attiene alla responsabilità relativa ai prodotti difettosi, potrete presentare richiesta d'indennizzo unicamente in base a quanto previsto nella Sezione 3.2A;
- (n) in cui VOI doveste incorrere in relazione alla responsabilità civile per inquinamento o contaminazione, salvo che nella Sezione 3.2B della SCHEDA sia specificato che VOI siete assicurati ai sensi della Sezione 3.2B (Responsabilità Inquinamento): in tal caso VOI sarete assicurati in conformità delle disposizioni previste dalla Sezione 3.2B e, per la responsabilità relativa all'inquinamento o alla contaminazione, potrete presentare richiesta d'indennizzo unicamente in base a quanto previsto nella Sezione 3.2B;
- (o) in cui VOI doveste incorrere in relazione alle VOSTRE attività di operatore di porto turistico ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti operazioni: rimessaggio, ormeggio, attracco, alaggio, varo o rifornimento di imbarcazioni affidate alla VOSTRA cura, custodia o controllo all'interno delle AREE ASSICURATE, salvo il caso in cui le ATTIVITÀ ASSICURATE specificate nella VOSTRA SCHEDA indichino che VOI siete ASSICURATI come "Operatori di porto turistico";
- (p) in cui VOI doveste incorrere in quanto derivanti dalla VOSTRA attività di addetti alla riparazione di natanti, che comprendono la perdita materiale e i danni materiali cagionati a qualsiasi imbarcazione appartenente a TERZI, affidata alla Vostra cura, custodia o controllo all'interno delle aree assicurate, in attesa di essere riparata da VOI o dai VOSTRI subappaltatori, salvo il caso in cui tra le vostre attività assicurate, come definite nella vostra SCHEDA, sia specificato che VOI siete assicurati in quanto "addetti alla riparazione di natanti": in tal caso VOI sarete assicurati in conformità delle disposizioni della Sezione 3.2C e, rispetto alla responsabilità per l'attività di "addetti alla riparazione di natanti", potrete presentare richiesta di indennizzo unicamente in base nella Sezione 3.2C.

SEZIONE 4 – COPERTURA PER INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Nella presente Sezione 4, le espressioni e i termini *in corsivo* riguardano le definizioni riportate in coda alla presente Sezione.

1 Copertura

Alle condizioni della presente Sezione, e fermi restando i termini, le condizioni e le esclusioni previsti nelle Sezioni da 8 a 11 e, a condizione che Gli ASSICURATORI dei Lloyd's abbiano provveduto al pagamento o abbiano approvato per iscritto che il pagamento sia a VOI dovuto rispetto a un qualsiasi *Sinistro*, VOI siete assicurati fino al Massimale di Responsabilità specificato nella Sezione 4 della SCHEDA, contro la riduzione di *Utile Lordo* da VOI subita a causa di una riduzione del *Fatturato*, o di un aumento del *Costo del Lavoro* che la VOSTRA ATTIVITÀ ASSICURATA subisca per interruzioni o interferenze derivanti da tale *Sinistro*.

2 Calcolo dell'indennizzo

La somma da corrispondere come indennizzo sarà calcolata come segue:

- a) nel caso di una riduzione nel *Fatturato* – la somma prodotta applicando il *Tasso di Utile Lordo* (rettificato ai sensi del paragrafo 2-bis che segue) all'ammontare del *Fatturato* realizzato durante il *Periodo d'Indennizzo* che, a causa del *Sinistro*, risulta ridotto rispetto al *Fatturato Standard* (rettificato ai sensi del paragrafo 2-bis che segue);

- b) nel caso di un aumento del Costo del Lavoro – la spesa aggiuntiva sostenuta necessariamente, e in misura ragionevole, all'unico scopo di evitare, o di attenuare, il calo nel *Fatturato* che, senza tale spesa, sarebbe sopravvenuto durante il *Periodo d'Indennizzo* a seguito del *Sinistro*; tuttavia, tale importo non potrà essere superiore alla somma prodotta applicando il *Tasso di Utile Lordo* (rettificato ai sensi del paragrafo 2-bis che segue) all'ammontare del calo di *Fatturato* in tal modo evitato;

in ogni caso sottraendo

- c) tutte le somme per commissioni e spese derivanti dalla VOSTRA attività, che sarebbero state pagate attingendo all' *Utile Lordo* durante il *Periodo d'Indennizzo*, e che potrebbero estinguersi o ridursi per effetto del *Sinistro*; e
- d) tutte le *Riduzioni dovute a Sottoassicurazione*.

2 – bis Gli ASSICURATORI dei Lloyd's eseguiranno delle rettifiche sul *Tasso di Utile Lordo* e sul *Fatturato Standard*, qualora ciò fosse necessario per stimare la performance delle ATTIVITÀ ASSICURATE e le relative variazioni, o altre circostanze che influiscano sulle ATTIVITÀ ASSICURATE sia prima sia dopo il *Sinistro*, o che avrebbero influenzato le ATTIVITÀ ASSICURATE se il *Sinistro* non si fosse verificato. Le cifre in tal modo rettificate rappresenteranno, nella misura più ragionevole possibile, i risultati che, successivamente al *Sinistro*, sarebbe stato possibile ottenere durante il periodo in esame se il *Sinistro* non si fosse verificato.

Nota 1: Qualora VOI foste tenuti a pagare l'IVA (o altra imposta equivalente), tutte le condizioni descritte nella presente Sezione 4 saranno al netto di tale imposta.

Nota 2: Ai fini delle presenti definizioni non sarà tenuto conto di alcuna delle rettifiche eseguite nella normale contabilità industriale.

Qualora, durante il *Periodo d'Indennizzo*, le ATTIVITÀ ASSICURATE dovessero per VOSTRA utilità essere da VOI, o da altri per VOSTRO conto, prestate in luoghi diversi dalle AREE ASSICURATE, nel calcolo del *Fatturato* le somme corrisposte o da corrispondere per tali servizi dovranno essere considerate durante il *Periodo di Indennizzo*.

3 Consulenti Contabili

Tutti i dati o le informazioni contenute nei VOSTRI libri contabili o in altri libri, o documenti societari che, ai sensi della presente Sezione 4, possano essere richieste dagli ASSICURATORI dei Lloyd's onde verificare o indagare su qualsiasi richiesta d'indennizzo, potranno essere prodotte dai VOSTRI consulenti contabili qualora, in quel momento, questi fossero delegati ad agire per VOSTRO conto e, in tal caso, quanto da essi riportato si presumerà corretto salvo prova contraria.

4 Pagamenti in acconto

La decisione di effettuare eventuali pagamenti in acconto a VOSTRO favore durante il *Periodo di Indennizzo* spetterà unicamente agli ASSICURATORI dei Lloyd's, a loro esclusiva discrezione.

5 ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE 4

La Sezione 4 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non VI garantisce la copertura per l'Interruzione di Attività:

- 1 nel caso in cui VOI foste sottoposti a qualsiasi provvedimento temporaneo o definitivo che riguardi il fallimento, l'amministrazione controllata e/o straordinaria o la liquidazione, o VOI abbiate avviato un concordato con i VOSTRI creditori o con la VOSTRA azienda, che preveda la sospensione dell'ATTIVITÀ ASSICURATA in qualsiasi momento successivo all'inizio del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, salvo quanto diversamente specificato nella Sezione 4 della SCHEDA; o
- 2 per danni derivanti dal furto di qualsiasi bene; o
- 3 per qualsiasi aumento del Costo del Lavoro, o per qualsiasi riduzione del *Fatturato*, derivanti da sospensione, annullamento o revoca di qualsiasi fornitura di beni o servizi, o di qualsiasi contratto, licenza o locazione;

Definizioni utili esclusivamente ai fini della presente Sezione 4

<i>Sinistro:</i>	Perdita materiale di, o danno materiale a, FABBRICATI e CONTENUTI all'interno delle VOSTRE AREE ASSICURATE, che si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e siano oggetto d'indennizzo ai sensi delle disposizioni di una delle Sezioni del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, come specificato nella Sezione 4 della SCHEDA.
<i>Utile Lordo stimato:</i>	L'ammontare, specificato nella Sezione 4 della SCHEDA, che VOI avete dichiarato agli ASSICURATORI dei Lloyd's essere l'importo che rappresenta non inferiore all' <i>Utile Lordo</i> da VOI previsto come futuro guadagno derivante dallo svolgimento delle ATTIVITÀ ASSICURATE durante l'anno finanziario che è in maggiore concomitanza con il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o un multiplo di tale ammontare maggiorato proporzionalmente, ove il Periodo massimo d'indennizzabilità specificato nella Sezione 4 della SCHEDA sia superiore ai dodici (12) mesi.
<i>Utile Lordo</i>	La somma dell'ammontare del Fatturato e degli importi delle rimanenze da cui saranno sottratte la somma degli importi delle rimanenze attive. Sarà possibile calcolare gli importi delle rimanenze iniziali e finali, e dei lavori in corso con il Vostro abituale metodo contabile, tenendo in debito conto quanto è necessario per l'ammortamento. Le parole e le espressioni usate nella presente definizione dovranno avere il significato abitualmente attribuito loro nella redazione dei Vostri registri contabili e della contabilità.
<i>Periodo d'indennizzo:</i>	Periodo di tempo che inizia dal momento in cui si verifica il <i>Sinistro</i> e si conclude entro il Periodo massimo d'indennizzabilità specificato nella Sezione 4 della SCHEDA, durante il quale i risultati delle VOSTRE ATTIVITÀ ASSICURATE subiscono alterazioni a seguito del <i>Sinistro</i> .
<i>Tasso di Utile Lordo:</i>	<i>Utile Lordo</i> inteso come una percentuale del <i>Fatturato</i> dell'anno finanziario che precede la data del <i>Sinistro</i> .
<i>Fatturato Standard:</i>	Il <i>Fatturato</i> realizzato nei dodici (12) mesi immediatamente precedenti la data del <i>Sinistro</i> , rapportato al <i>Periodo d'indennizzo</i> .
<i>Fatturato</i>	Le somme a VOI corrisposte o da corrispondere, per i prodotti venduti e consegnati e per i servizi resi durante lo svolgimento dell'ATTIVITÀ ASSICURATA all'interno delle AREE ASSICURATE.
<i>Riduzioni dovute a Sottoassicurazione:</i>	Qualora la somma assicurata ai sensi della Sezione 4 dovesse risultare inferiore alla somma ottenuta applicando il Tasso di Utile Lordo al Fatturato Annuo (o a un multiplo di tale ammontare maggiorato proporzionalmente, ove il Periodo massimo d'indennizzabilità superi i 12 (dodici) mesi) la somma da corrispondere sarà ridotta in proporzione.

SEZIONE 5 – Danni materiali alle Attrezzature per il sollevamento e la movimentazione di materiali e imbarcazioni

1 Copertura

Alle condizioni della presente Sezione e fermi restando i termini le, condizioni e le esclusioni delle Sezioni da 8 a 10, il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VI garantisce la copertura per la perdita materiale delle, o il danno materiale alle, ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E IMBARCAZIONI, utilizzate nello svolgimento delle VOSTRE ATTIVITÀ ASSICURATE, che si verifichino durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, e direttamente derivanti da:

- (a) qualsiasi causa accidentale (che non derivi da negligenza o atto doloso);
- (b) furto;
- (c) incendio; o
- (d) atto colposo o doloso di qualsiasi persona, qualora tale atto colposo o doloso, e la perdita o il danno derivanti da tale atto, fossero entrambi avvenuti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

2 Copertura per i costi giornalieri di noleggio

Alle condizioni della Sezione 5, il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VI garantisce, inoltre, la copertura rispetto ai costi giornalieri di noleggio a VOSTRO carico, per un massimo di trenta (30) giorni a partire dal, e compreso il, giorno stabilito inizialmente per la riconsegna, rispetto a un oggetto assicurato facente parte delle ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO e MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E IMBARCAZIONI che VOI avete preso a noleggio, ove tali costi fossero da VOI sostenuti a seguito di un EVENTO ASSICURATO che:

- (a) avendo ridotto tale oggetto ad una perdita totale reale o costruttiva, impedisca la riconsegna al noleggiatore entro la data di riconsegna inizialmente stabilita; o
- (b) in presenza di una VOSTRA obbligazione di eseguire riparazioni, produca un ritardo nella riconsegna.

L'importo massimo indennizzabile ai sensi della presente Clausola 2 sarà pari al minor valore tra GBP 30.000 (trentamila sterline inglesi) – o l'equivalente di tale ammontare in un'altra valuta – ed il 20% del VALORE ASSICURATO dell'oggetto assicurato facente parte delle ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E IMBARCAZIONI che risulti perduto o danneggiato.

3 Esclusioni

Ai sensi della presente Sezione 5, non VI viene fornita copertura per richieste d'indennizzo, perdite, danni o spese che siano:

- (a) esclusi ai sensi della Sezione 8 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
- (b) incorse per miglorie, modifiche del progetto o della costruzione;
- (c) derivanti dai costi sostenuti per rimediare o riparare i difetti di progettazione o di produzione;
- (d) relativi a materiali d'uso, di consumo o sostituibili, salvo il caso in cui la causa di tale perdita o danno non dipenda da tali materiali;
- (e) direttamente o indirettamente derivanti da:
 - (i) lavorazioni o progetti e materiali difettosi o imperfetti, vizio intrinseco, vizio occulto;
 - (ii) prove o sovraccarico, o test analoghi che richiedono l'impiego di condizioni fuori norma, salvo il caso in cui siano eseguiti per conformarsi a leggi o regolamenti;
 - (iii) guasti meccanici, elettrici o idraulici;
 - (iv) esecuzione di qualsiasi modifica, se non precedentemente approvata per iscritto dal produttore;
 - (v) operazioni di costruzione, demolizione o ricostruzione dell'oggetto facente parte delle ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E IMBARCAZIONI, diverse da quelle eseguite nel corso di ispezioni, manutenzione o riparazioni;
 - (vi) trasferimento volontario, scomparsa per ragioni ignote, perdita inspiegabile, o perdita accertata nel corso di inventario, di pezzi di ricambio, accessori o impianti, attrezzi o materiali per la manutenzione o la riparazione di un bene facente parte delle ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E IMBARCAZIONI;

distruzione o danneggiamento cagionati da, o eseguiti per ordine di, autorità governative o locali.

SEZIONE 6 – IMBARCAZIONI IN COSTRUZIONE

1 Copertura per i Danni Materiali

Alle condizioni della presente Sezione, e fermi restando i termini, le condizioni e le esclusioni delle Sezioni da 8 a 11, il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE garantisce la copertura per qualsiasi IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE specificata nella Sezione 6 della SCHEDA, per:

- (a) perdita materiale di, o danni materiali a, tale imbarcazione;
- (b) COSTO RAGIONEVOLE per il completamento delle operazioni di varo di tale IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE ove tali operazioni di varo non fossero andate a buon fine;

- (c) COSTO RAGIONEVOLE per la riparazione, sostituzione, o ricondizionamento di ogni parte difettosa allorché vi sia un vizio occulto della stessa che sia stato scoperto durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE. In nessun caso, tuttavia, il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE garantirà la copertura dei costi per la riesecuzione di saldature difettose;
- (d) COSTO RAGIONEVOLE per il salvataggio di tale IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE, da VOI sostenuto in misura appropriata e ragionevole al fine di evitare o diminuire una perdita che potrebbe essere oggetto d'indennizzo ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
- (e) COSTO RAGIONEVOLE per l'ispezione, dopo un incaglio, della carena dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE, ove fosse sostenuto in misura ragionevole per tale specifico motivo, anche in assenza di danni accertati;

in ogni caso, a condizione che tali perdite o danni si verifichino e vengano scoperti durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE e siano direttamente originati da uno o più rischi specificati nella Clausola 2 seguente.

2 Rischi

- (a) Qualsiasi causa accidentale (che non derivi da atto colposo o doloso);
- (b) furto;
- (c) incendio;
- (d) atto colposo o doloso di qualsiasi persona, a condizione che tale atto, e la perdita o il danno che ne derivano, sia avvenuto durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- (e) vizio occulto di una qualsiasi parte o parti dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE; o
- (f) difetti di progettazione di una qualsiasi parte o parti dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE; tuttavia, in nessun caso il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE garantirà la copertura dei costi di riparazione, sostituzione o rifacimento di tale parte o parti, o di qualsiasi costo o spesa da sostenere per migliorare o modificare il progetto.

3 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI rispetto all'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE

- (a) Fatti salvi i termini della presente Sezione, e fermi restando i termini, le condizioni e le esclusioni delle Sezioni da 8 a 11, gli ASSICURATORI dei Lloyd's VI indennizzeranno di qualsiasi importo che VOI, quali legalmente responsabili in virtù della VOSTRA relazione con l'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE, siate tenuti a pagare a TERZI a titolo di risarcimento di danni o spese, a condizione che:
 - (i) tale responsabilità sussista come conseguenza di perdita materiale o danno a beni mobili o immobili, o di lesioni personali o di morte; e
 - (ii) sia il sinistro che ha prodotto tale responsabilità civile, sia la perdita materiale o il danno materiale a beni mobili o immobili, o le lesioni personali, o la morte si siano verificati durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE; e
 - (iii) tale responsabilità non sia esclusa dalle disposizioni previste nella Clausola 3(c) seguente.
- (b) Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE VI garantirà, inoltre, l'indennizzo per quanto qui di seguito indicato, derivante da un sinistro che si verifichi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE:
 - (i) le spese, sostenute in misura ragionevole, per la rimozione del relitto dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE da qualsiasi luogo sia da VOI posseduto, noleggiato o occupato;
 - (ii) le spese legali da VOI sostenute in misura ragionevole per evitare, limitare o contestare i procedimenti volti a determinare la VOSTRA responsabilità (comprese le procedure avviate dalle autorità penali e/o amministrative) derivanti da, o relative a, un sinistro assicurato ai sensi della presente Sezione 6.2 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, e non escluse da qualsiasi disposizione del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, a condizione che gli ASSICURATORI dei Lloyd's abbiano rilasciato previo consenso scritto e che il legale da Voi incaricato sia stato preventivamente approvato da quest'ultimi.

- (c) La Clausola 3 della presente Sezione 6.3 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non VI garantisce la copertura per responsabilità, costi o reclami rispetto ai seguenti oggetti:
- (i) contanti, titoli negoziabili, metalli preziosi o pietre preziose, gioielli, valori, oggetti di natura rara o preziosa, o effetti personali tenuti a bordo dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE;
 - (ii) eventuali beni di VOSTRA proprietà o noleggiati da VOI o dai VOSTRI subappaltatori, o per i quali VOI o essi siate responsabili, che si trovino a bordo dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE;
 - (iii) derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi bene immobile o mobile, o di qualsiasi altra proprietà.

4 Disposizioni generali riguardanti la copertura ai sensi della presente Sezione 6.3

- (a) Laddove a VOI o agli ASSICURATORI dei Lloyd's sia, o possa essere, attribuita la responsabilità civile limitata, l'indennizzo previsto nella Sezione 6.3 rispetto a tale responsabilità, non dovrà essere superiore alla parte proporzionale dell'ammontare di tale delimitazione.
- (b) Il limite massimo indennizzabile dagli ASSICURATORI dei Lloyd's ai sensi della presente Sezione 6.3 per qualsiasi sinistro, o serie di sinistri derivanti dallo stesso evento, corrisponderà al MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE verso TERZI, come indicato nella Sezione 6.3 della SCHEDA.
- (c) Nel caso in cui più di una società e/o più di una persona sia indicata nella SCHEDA come l'ASSICURATO, l'importo massimo indennizzabile dagli ASSICURATORI dei Lloyd's, ai sensi della presente Sezione 6.3 della RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, per ciascun sinistro, o serie di sinistri derivanti dallo stesso evento, ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non eccederà il MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI indicato nella Sezione 6.3 della SCHEDA.

5 Cessazione della Copertura

La copertura offerta ai sensi della Sezione 6 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE terminerà non appena dovesse verificarsi una delle seguenti condizioni:

- (a) scadenza o conclusione del PERIODO DI ASSICURAZIONE; o
- (b) consegna dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE all'armatore, e conseguente accettazione da parte dell'Armatore; o
- (c) recesso dal PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE o della Sezione 6 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE da parte degli ASSICURATORI dei Lloyd's, secondo quanto disposto alla Clausola 10.18.

6 Limitazioni geografiche e uso

- (a) L'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE è coperta esclusivamente quando a secco presso il CANTIERE DI COSTRUZIONE, le AREE ALTERNATIVE ADIBITE ALLA COSTRUZIONE e in transito tra le suddette località o al porto di varo. La copertura per qualsiasi altro trasferimento di un'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE di lunghezza superiore ai 15 metri sarà garantita unicamente, previo consenso scritto rilasciato a VOI ASSICURATORI dei Lloyd's e sempre che abbiate accettato di pagare il premio addizionale che gli ASSICURATORI dei Lloyd's possano richiedere.
- (b) L'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE è assicurata unicamente quando è in acqua nell'area del CANTIERE, nelle AREE ALTERNATIVE ADIBITE ALLA COSTRUZIONE o nel porto in cui è stata varata, con il permesso di navigare con i propri mezzi entro una distanza di duecentocinquanta (10) miglia marine da tali siti, per consentire l'allestimento, l'ormeggio, le PROVE o la consegna.
- (c) La copertura per qualsiasi trasferimento a rimorchio dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE all'esterno del CANTIERE, delle AREE ALTERNATIVE ADIBITE ALLA COSTRUZIONE, o del porto in cui l'IMBARCAZIONE IN

COSTRUZIONE deve essere varata, sarà fornita unicamente previo consenso scritto rilasciato a VOI da parte degli ASSICURATORI dei Lloyd's, e sempre che abbiate accettato di pagare qualsiasi premio aggiuntivo che gli ASSICURATORI dei Lloyd's possano richiedere.

- (d) Non sarà consentito alcun utilizzo in acqua dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE , mentre essa si trovi galleggiante, per scopi diversi da allestimento, ormeggio, PROVE o consegna, entro una distanza in acqua di duecentocinquanta (10) miglia marine dal porto in cui l'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE è stata varata, salvo VOI abbiate ottenuto il previo consenso scritto da parte degli ASSICURATORI dei Lloyd's.
- (e) Quando l'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE è in navigazione, deve essere adeguatamente armata e affidata al controllo di uno skipper munito delle prescritte abilitazioni, nonché perfettamente equipaggiata ed in sicurezza per compiere il viaggio o la traversata.

7 Dichiarazione dei costi di costruzione

- (a) Durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, alla fine di ogni mese VOI dovrete inviare per iscritto corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura una dichiarazione dei costi di costruzione da VOI datata e sottoscritta.
- (b) La suddetta dichiarazione dei costi di costruzione deve specificare quale sia - alla data della firma della stessa - l'importo totale del costo della manodopera e dei materiali addebitati all'armatore, e dei costi di qualsiasi attrezzatura da VOI assegnata all'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE.
- (c) Su eventuale richiesta degli ASSICURATORI dei Lloyd's, VOI dovrete fornire un dettagliato resoconto di tutti i costi e delle spese a supporto di qualsiasi dichiarazione dei costi di costruzione ad essi trasmessa da parte VOSTRA.
- (d) Nel caso in cui la somma totale specificata in una delle suddette dichiarazioni dei costi di costruzione sia superiore al VALORE PROVVISORIO DEL CONTRATTO, gli ASSICURATORI dei Lloyd's VI considereranno assicurati per la somma specificata in tale dichiarazione dei costi di costruzione, a condizione che VOI corrispondiate agli ASSICURATORI dei Lloyd's il premio aggiuntivo che essi possano richiedere.

8 Entità dell'indennizzo con riferimento ai danni materiali

L'ammontare massimo complessivo indennizzabile dagli ASSICURATORI dei Lloyd's ai sensi della Sezione 6.1 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE per qualsiasi sinistro, o serie di sinistri derivanti dallo stesso evento, sarà il COSTO RAGIONEVOLE delle riparazioni necessarie a riportare l'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE alle condizioni in cui si trovava prima del sinistro; tuttavia, in qualsiasi caso, non potrà eccedere il minore importo tra i seguenti:

- (a) costo effettivo di ricostruzione dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE alla data sinistro;
- (b) ammontare complessivo dei costi di costruzione indicati nell'ultima dichiarazione dei costi di costruzione da VOI presentata ai sensi dell'art. 7 che precede agli ASSICURATORI dei Lloyd's anteriormente al sinistro che ha cagionato la perdita o il danno all'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE, più il 10% di tale valore dichiarato;
- (c) costo di sostituzione dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE alla data del sinistro fermo restando che, qualora il VALORE PROVVISORIO DEL CONTRATTO specificato nella SCHEDA sia inferiore a quello che sarebbe stato il valore finale dopo il completamento, l'importo che gli ASSICURATORI dei Lloyd's VI liquideranno sarà ridotto in proporzione.

SEZIONE 7 – IMBARCAZIONI

- 1 Fermi restando i termini, le condizioni e le esclusioni del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, VOI siete assicurati in conformità delle disposizioni previste nel formulario *Institute Yacht Clauses 1/11/85 (CL 328) (IYC 1/11/85)*, allegato al presente CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, a cui si fa espresso rinvio e che VOI dichiarate di conoscere e approvare, per gli importi specificati nella Sezione 7 della SCHEDA, per

- a) perdita materiale di, o danno materiale a,
 - b) responsabilità civile derivante dalla VOSTRA condizione di proprietari dell'IMBARCAZIONE(I) come specificato nella Sezione 7 della SCHEDA.
- 2 In caso di discordanza tra le clausole IYC 1/11/85 e una qualsiasi delle Sezioni da 7 a 11 della presente polizza, prevarranno le disposizioni delle Sezioni da 7 a 11 della presente polizza.
- 3 L'ammontare massimo rimborsabile da parte degli ASSICURATORI dei Lloyd's per la perdita materiale o i danni materiali di qualsiasi IMBARCAZIONE assicurata ai sensi della Sezione 7 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE è il VALORE ASSICURATO di tale IMBARCAZIONE, come indicato nella Sezione 7 della SCHEDA.
- 4 L'ammontare massimo indennizzabile dagli ASSICURATORI dei Lloyd's per le responsabilità legali per qualsiasi singolo sinistro o evento ai sensi della Clausola 11 del formulario IYC 1/11/85, comprese le spese legali, sarà l'importo indicato come MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI nella Sezione 7 della SCHEDA.

SEZIONE 8 – CLAUSOLE GENERALI DI ESCLUSIONE

8.1 ESCLUSIONI RIGUARDANTI TUTTE LE SEZIONI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non VI fornisce copertura per qualsiasi perdita, danno, responsabilità, spesa o reclamo:

- (a) in relazione a qualsiasi pagamento da VOI direttamente o indirettamente effettuato, ai sensi della legge sugli infortuni sul lavoro o sulla responsabilità dei datori di lavoro, o a qualsiasi altra normativa generale o speciale - ivi inclusa quella di diritto marittimo - o a qualsiasi altra responsabilità relativa a sinistri o malattie di lavoratori, DIPENDENTI o di qualsiasi altra persona impiegata in qualsiasi veste da VOI, dai VOSTRI agenti, subappaltatori o da altri, mentre per motivi inerenti o collegati alla VOSTRA ATTIVITÀ, si trovi a bordo o nei pressi di, o sovrintenda a, qualsiasi IMBARCAZIONE, o IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE, alla sua attrezzatura, al suo carico, e ai relativi materiali o riparazioni;
- (b) ai sensi, o a seguito dell'inadempimento di qualsiasi contratto di lavoro o per la prestazione di manodopera o servizi (ivi inclusi i contratti con gli amministratori);
- (c) che VOI vi siete assunti o accollati, per esplicito o implicito accordo, rispetto a malattia, lesioni o morte di qualsiasi persona impiegata, tramite contratto di lavoro o di apprendistato, dall'altra parte di tale accordo;
- (d) derivanti unicamente da un contratto di manleva, di garanzia, o di un qualsiasi altro contratto concluso da VOI o dai VOSTRI AMMINISTRATORI;

derivanti unicamente da un contratto di manleva, di garanzia, o di un qualsiasi altro contratto concluso da VOI o dai VOSTRI AMMINISTRATORI ed il cui testo non sia stato preventivamente accettato dagli ASSICURATORI;

superiore alle responsabilità di legge

- (e) in relazione a qualsiasi garanzia (di legge o convenzionale) o qualsiasi diritto di analoga natura rispetto ai PRODOTTI, salvo il caso in cui nella SCHEDA si specifichi che VOI siete assicurati in conformità delle disposizioni della Sezione 3.2.A;
- (f) in relazione a qualsiasi sinistro che si verifichi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, che possa dare origine a un indennizzo ai sensi delle Sezioni 3, 6.3 e/o 7 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, di cui gli ASSICURATORI dei Lloyd's non siano stati informati per iscritto entro i trentasei (36) mesi successivi alla cessazione del PERIODO DI ASSICURAZIONE (da notare che tale esclusione non solleva VOI dal VOSTRO obbligo di notifica ai sensi della Clausola 10.13(b));

- (g) in relazione a qualsiasi multa, sanzione, condanna a danni punitivi o esemplari, comunque descritti;
- (h) in relazione a qualsiasi diffamazione, calunnia, falso ideologico o materiale, violazione dei diritti individuali e/o umani, e libertà civili, e/o ingiusta detenzione, discriminazione sessuale o razziale, e/o a qualsiasi altra azione discriminatoria;
- (i) derivanti da possesso, locazione, noleggio, autorizzazione, o comunque derivanti da occupazione, relativamente a qualsiasi ufficio, fabbricato o area;
- (j) inerente a qualsiasi responsabilità - ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità per il pagamento di debiti – derivante da insolvenza (ufficialmente o non ufficialmente dichiarata) o insolvenza di un titolare, e/o di qualsiasi parte con cui l'ASSICURATO abbia contrattato;
- (k) in relazione a qualsiasi malattia professionale, sforzo fisico ripetuto, stress fisico o mentale, esposizione o inalazione, ingestione o assorbimento di amianto, polveri di carbone, di tabacco o di prodotti del tabacco;
- (l) derivanti da perizie, attività di consulenza e/o progetti da VOI eseguiti;
- (m) in relazione a qualsiasi responsabilità, ammessa o accordata, senza il consenso scritto degli ASSICURATORI dei Lloyd's.

8.2 ESCLUSIONI RIGUARDANTI TUTTE LE SEZIONI RELATIVE AI DANNI MATERIALI DEL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non VI fornisce copertura per qualsiasi perdita, danno, responsabilità, spesa o reclamo:

- a) derivante da corrosione, ruggine, cambio di temperatura, gelo, guasto meccanico o elettrico, o guasto di macchinari o attrezzature, e graduale deterioramento, umidità, secchezza, marciume secco o umido, restringimento, evaporazione, perdita di peso, contaminazione, cambio di colore, gusto, struttura o rifinitura, parassiti, insetti, imperfezioni o graffiature;
- b) relativo a cedimenti, frane, smottamenti o sollevamenti;
- c) cagionati da usura, mancanza di ragionevole manutenzione, erosione o graduale deterioramento;
- d) cagionati, o agevolati direttamente, o indirettamente, dalla presenza di flusso magnetico, o da qualsiasi perdita di magnetismo (salvo se prodotto da fulmini) o da perdita o danneggiamento di supporti informatici.

8.3 ESCLUSIONI RIGUARDANTI TUTTE LE SEZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non VI fornisce copertura per qualsivoglia perdita, danno, responsabilità, spesa o richiesta d'indennizzo:

- (a) deliberatamente, intenzionalmente, imprudentemente o volontariamente cagionati da VOI, dai VOSTRI agenti, dai VOSTRI AMMINISTRATORI, o subiti in circostanze a VOI note e con il consenso VOSTRO, dei VOSTRI agenti o dipendenti o dei VOSTRI AMMINISTRATORI;
- (b) derivanti da mancanza da parte VOSTRA, dei VOSTRI agenti o dei VOSTRI AMMINISTRATORI di prendere ragionevoli precauzioni per evitare sinistri che potrebbero dar luogo ad una richiesta d'indennizzo ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, o per minimizzare l'entità della responsabilità, della perdita o del danno;
- (c) derivanti direttamente o indirettamente dal VOSTRO coinvolgimento in trasporti, commerci o iniziative illegali;
- (d) derivanti da confisca, sequestro, arresto, espropriazione, requisizione, detenzione, occupazione, embargo o quarantena, ordini di governi o di autorità pubbliche, o atti di contrabbando; oppure derivanti da, o in relazione con, l'esercizio di qualsiasi pegno, privilegio o diritto di ritenzione;

- (e) derivanti da qualsiasi truffa, attività criminale o illegale, condotta sleale, violazione di obbligazione fiduciaria, azioni o omissioni fraudolente, o perdita volontaria della proprietà, o del possesso di, qualsiasi bene, da parte VOSTRA, dei VOSTRI AMMINISTRATORI, dei VOSTRI DIPENDENTI, o dei VOSTRI agenti, appaltatori e sub-appaltatori;
- (f) derivanti da, o in relazione con, insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata o analoghi procedimenti, raggiungimento di qualsiasi concordato con i creditori, default finanziario o incapacità di pagare i debiti alla loro scadenza, VOSTRI o dei VOSTRI AMMINISTRATORI, o di qualsiasi parte in causa con cui VOI o i VOSTRI AMMINISTRATORI avete concluso accordi;
- (g) derivanti da circostanze nel cui ambito VOI, o i VOSTRI AMMINISTRATORI, avete rinunciato a, o limitato, i VOSTRI diritti di rivalsa, surroga o regresso nei confronti di qualsiasi persona, salvo accordi precedentemente conclusi per iscritto con gli ASSICURATORI dei Lloyd's;
- (h) cagionati da qualsiasi modifica, permanente o temporanea (ivi incluse l'occupazione, l'uso e le modifiche materiali), ad un bene situato presso - o portato all'interno delle - AREE ASSICURATE, del CANTIERE o di qualsiasi AREA ALTERNATIVA ADIBITA ALLA COSTRUZIONE, che incrementi il rischio di perdita, danno o responsabilità laddove VOI, o i VOSTRI AMMINISTRATORI non abbiate comunicato agli ASSICURATORI dei Lloyd's tale modifica, non appena fosse stato ragionevolmente possibile;
- (i) derivanti da innavigabilità, laddove, con la consapevolezza VOSTRA o dei VOSTRI AMMINISTRATORI, un'IMBARCAZIONE o un'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE, venga fatta navigare in condizioni di inidoneità alla navigazione;
- (j) derivanti da circostanze in cui VOI, i VOSTRI AMMINISTRATORI, i VOSTRI DIPENDENTI, agenti, appaltatori o sub-appaltatori avete intenzionalmente o negligenzemente utilizzato, o facilitato l'utilizzo, di macchinari o attrezzature, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E IMBARCAZIONI, oltre i loro limiti di sicurezza in relazione all'impiego o al carico;
- (k) cagionati da VOI, da VOSTRI AMMINISTRATORI, da VOSTRI DIPENDENTI o da qualsiasi persona per la quale siete legalmente responsabili che si trovi, con la consapevolezza VOSTRA o dei VOSTRI AMMINISTRATORI, sotto l'effetto di alcool e/o di sostanze stupefacenti;
- (l) derivanti direttamente da, o conseguenti a, invasioni, conflitti, ostilità (guerre dichiarate e non dichiarate) poteri militari o usurpati, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, contestazioni civili, o da qualsiasi atto ostile da parte o nei confronti di una potenza belligerante, mine, siluri, bombe, armi da guerra, scioperi, scioperanti, serrate, sommosse, tumulti popolari, o partecipanti a conflitti di lavoro, fermo restando che tale esclusione non si applica ad alcuna IMBARCAZIONE o IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE mentre essa si trovi galleggiante ed in navigazione qualora, e nella misura in cui, la stessa fosse assicurata contro i rischi derivanti da guerra sul mare ai sensi delle Sezioni 6 o 7 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
- (m) cagionati direttamente o indirettamente da qualsiasi terrorista o persona mossa da motivi politici o di terrorismo, o da qualsiasi minaccia di terrorismo, salvo il caso in cui nella SCHEDA sia espressamente specificato che VOI siete assicurati contro i danni da "Terrorismo", e sia stabilita la base di tale copertura;
- (n) derivanti direttamente o indirettamente da - o in relazione con - qualsiasi infiltrazione, inquinamento o contaminazione di qualsiasi sostanza, salvo quanto indicato nella Clausola 3 della Sezione 2, o della Sezione 3.2B (Responsabilità civile per danni da Inquinamento);
- (o) derivanti direttamente o indirettamente da - o in relazione con - la produzione, l'estrazione, la lavorazione, la distribuzione, la bonifica, la rimozione, lo stoccaggio, l'eliminazione, la vendita, l'uso, o l'esposizione a, amianto o materiali contenenti amianto.

8.4 ESCLUSIONE DEL RISCHIO DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

Tale clausola è preminente e prevarrà su qualsiasi altro elemento del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE che sia in contrasto con essa.

Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non coprirà in alcun caso le perdite, i danni, la responsabilità o le spese direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:

- (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- (b) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti nucleari, reattori nucleari o altri elementi o componenti nucleari degli stessi;
- (c) armi o apparecchiature che utilizzano la fissione e/o fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero forza o materia radioattiva;
- (d) proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o comunque pericolose o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo.

La presente clausola è disciplinata dalla legge e dalla prassi inglese.

8.5 ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI A MATERIALI CHIMICI, BIOLOGICI, INFORMATICI ED ELETTROMAGNETICI (GUERRA)

Tale clausola è preminente e prevarrà su qualsiasi altro elemento del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE che sia in contrasto con essa.

Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non copre in alcun caso le perdite, i danni, la responsabilità civile o le spese direttamente o indirettamente causati, indotti o derivanti da:

- (a) qualsiasi arma o dispositivo chimico, biologico o bio-chimico finalizzato a causare danni;
- (b) l'uso o funzionamento, al fine di causare danni a computer, di sistemi informatici, programmi informatici, codici maligni, virus o processi informatici o qualsiasi altro sistema elettronico;
- (c) l'utilizzo di qualsiasi impulso elettromagnetico come mezzo per arrecare danno.

La presente clausola è disciplinata dalla legge e dalla prassi inglese.

8.6 ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI A SERVIZI TELEMATICI/INTERNET/INFORMATIVI

Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non Vi terrà indenni rispetto a qualsiasi reclamo relativo a qualsiasi e-mail/sito web, e/o responsabilità relativa all'utilizzo di Internet. Tuttavia, resta inteso e concordato che la presente esclusione non si applica laddove la VOSTRA responsabilità sarebbe comunque risultata anche se la VOSTRA attività commerciale non fosse stata posta in essere via e-mail/sito web e/o internet.

8.7 ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI A MUFFE E FUNGHI

Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non assicura alcuna perdita, danno, costo, reclamo, spesa, lesione personale, pagamenti di prestazioni mediche, o responsabilità di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente cagionati o derivanti da - o in qualsiasi modo relativi a - muffe, ruggini, funghi, spore, o qualsiasi organismo del genere. La presente esclusione si applica a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, in concomitanza o in sequenza, a generare qualsiasi perdita, danno, costo, reclamo, spesa, lesione personale, pagamento di prestazione medica o responsabilità.

8.8 ULTERIORI ESCLUSIONI DEI RISCHI DI GUERRA

i. Fermo restando che (ad eccezione dell'ultimo paragrafo del presente articolo) la presente esclusione non si applica alle IMBARCAZIONI e alle IMBARCAZIONI IN COSTRUZIONE mentre sono galleggianti e in movimento, qualora fossero assicurate per rischi di guerra in mare ai sensi delle Sezioni 6 o 7 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, in deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta nel presente documento, il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non prevederà alcuna copertura per qualsiasi responsabilità, perdita o danno, qualora qualsiasi atto o evento durante il quale tale responsabilità, perdita o danno si produca, costituisca o sia parte di, o sia commesso, o si verifichi direttamente o indirettamente a motivo di, o in relazione a:

- (a) guerra, invasione, atto di un nemico straniero, ostilità, o operazioni di carattere militare (guerra dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti popolari, che assumono le proporzioni di, o che arrivano a, sollevazioni popolari, potere militare o usurpato, legge marziale, o azione di qualsiasi autorità legittimamente costituita; o
- (b) qualsiasi attività di qualsiasi persona, e/o organizzazione, i cui obiettivi includano il rovesciamento o il condizionamento di qualsiasi governo, instauratosi *de jure* o *de facto*, tramite atti terroristici e/o di sabotaggio, e/o qualsiasi mezzo violento.

Ai fini della presente esclusione, "terrorismo" significa uso della violenza a fini politici, e comprende qualsiasi uso della violenza al fine di incutere paura nella popolazione, o in qualsiasi segmento della popolazione.

Nel caso di qualsiasi reclamo, e di qualsiasi azione legale, causa, o altro procedimento per far valere una richiesta d'indennizzo per una perdita o un danno ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, l'onere della prova per dimostrare che la perdita o il danno non rientrano nell'ambito della presente clausola, sarà a VOSTRO carico.

Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE si intenderà risolto in riferimento a qualsiasi interesse assicurato e in qualsiasi paese, in caso esso sia impegnato in ostilità dirette contro il Regno Unito o suoi alleati, in guerra dichiarata e non dichiarata, o ai beni che si trovino in qualsiasi territorio occupato da una potenza ostile come sopra.

8.9 ESCLUSIONE DEI DATI ELETTRONICI

A prescindere da qualsiasi disposizione contraria contenuta nel PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, resta inteso e concordato quanto segue:

- (a) Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non assicura la copertura per la perdita, il danno, la distruzione, la distorsione, la cancellazione, la corruzione o l'alterazione di DATI ELETTRONICI, derivanti da qualsiasi causa (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i VIRUS INFORMATICI) o la conseguente perdita d'uso, ridotta funzionalità, costi e spese di qualsiasi natura, a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che, in concomitanza o in qualsiasi altra sequenza, contribuisca alla perdita di tali dati.

Per DATI ELETTRONICI s'intende fatti, concetti e informazioni convertiti in forma utilizzabile per comunicazioni, interpretazioni o elaborazioni, tramite trattamento elettronico ed elettromeccanico di dati o di attrezzature controllate elettronicamente, e comprende programmi, software e altre istruzioni codificate per il trattamento e la manipolazione dei dati, o la gestione e manipolazione di tali attrezzature.

Per VIRUS INFORMATICI s'intende, un insieme di istruzioni o codici nocivi, o altrimenti non autorizzati, volti a corrompere i dati informatici, ad inclusione di istruzioni o codici non autorizzati introdotti subdolamente, sia di proposito sia diversamente, che si propagano attraverso sistemi informatici o reti di qualsiasi tipo. La definizione VIRUS INFORMATICI comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i cosiddetti "Trojan Horses" "worm" e "time or logic bomb".

- (b) Tuttavia, nel caso in cui un rischio presente nell'elenco che segue derivi da una qualsiasi delle condizioni descritte nel paragrafo (a) qui sopra, il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, fatti salvi l'insieme di termini, condizioni ed esclusioni che lo compongono, garantirà la copertura dei danni materiali alla proprietà assicurata che dovessero verificarsi durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, e cagionati direttamente dal suddetto rischio compreso in elenco.

Elenco dei Rischi

Incendio
Esplosione

SEZIONE 9 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Ciascun sinistro ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE sarà indennizzabile solo ove risulti sussistente ognuna delle seguenti condizioni, che delimitano e circoscrivono l'oggetto della garanzia prestata .

- 1 Tutti i rifiuti o gli scarti prodotti dai lavori in qualsiasi fabbricato nelle AREE ASSICURATE, nel CANTIERE o nelle AREE ALTERNATIVE ADIBITE ALLA COSTRUZIONE devono essere quotidianamente raccolti e collocati al di fuori di dette aree, in appositi contenitori di rifiuti a non meno di cinque (5) metri da tali fabbricati.
- 2 VOI siete tenuti a osservare tutti gli obblighi di legge, o gli altri obblighi e regolamenti, imposti dalle autorità in materia di ispezioni e collaudi.
- 3 Tutti i materiali quali resine, vetroresina, solventi, materiali a base di cellulosa e simili devono essere immagazzinati all'esterno dei fabbricati in idonee strutture ignifughe in metallo o mattoni, eccetto le quantità di tali materiali necessarie quotidianamente all'interno dei fabbricati per lo svolgimento delle ATTIVITÀ ASSICURATE: in tal caso questi materiali devono essere tenuti all'interno dei fabbricati in contenitori metallici di sicurezza.
- 4 Per tutta la durata del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, tutti i sistemi di protezione passiva e gli allarmi antifurto presenti nelle VOSTRE AREE ASSICURATE, nel CANTIERE o nelle AREE ALTERNATIVE ADIBITE ALLA COSTRUZIONE, devono essere mantenuti in efficienza e messi in funzione tutte le volte che dette aree non sono presidiate, e non rimane presente alcun adulto autorizzato da VOI o dai VOSTRI AMMINISTRATORI.
- 5 Almeno una volta ogni due (2) anni, ed entro tre (3) giorni dall'esecuzione di qualsiasi intervento che non riguardi la manutenzione di routine, tutti i circuiti elettrici delle AREE ASSICURATE devono essere verificati da un elettricista qualificato, e qualsiasi difetto riscontrato deve essere immediatamente riparato ai sensi della normativa vigente, il quale dovrà consegnarVi la prevista certificazione di legge, che dovrà essere da VOI conservata;
- 6 L'operazione di carica delle batterie (di ogni tipo) deve essere eseguita unicamente in locali ignifughi ventilati, o all'aperto.
- 7 Tutti i carrelli devono essere resi immobili da un idoneo dispositivo anti-furto;
- 8 Le condizioni generali di contratto relative alle (o comunque i contratti che utilizzate nell'ambito delle) VOSTRE ATTIVITÀ devono risultare da documento scritto e, prima dell'impiego, devono essere preventivamente approvate dagli ASSICURATORI dei Lloyd's per iscritto.
- 9 Le condizioni generali di contratto relative alle VOSTRE ATTIVITÀ devono essere da VOI inserite in ciascun contratto di fornitura delle ATTIVITÀ ASSICURATE.
- 10 VOI ed i VOSTRI dipendenti, assistenti e agenti, dovrete in ogni caso adottare le misure ritenute ragionevoli per prevenire o minimizzare tutte le perdite, i danni o le responsabilità che potrebbero costituire oggetto d'indennizzo ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
- 11 VOI e i VOSTRI agenti VI siate attenuti a quanto previsto dalla Clausola 10.1 e dalla Clausola 10.13 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

SEZIONE 10 – CONDIZIONI GENERALI

10.1 DICHIARAZIONI E DESCRIZIONI

- (a) Prima che il contratto per la PRESENTE ASSICURAZIONE sia concluso, VOI dovrete fornire agli ASSICURATORI dei Lloyd's la descrizione di qualsiasi circostanza rilevante, nota a VOI o al VOSTRO agente (qualora il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE fosse per VOI concluso da un agente), che debba

essere normalmente conosciuta secondo l'ordinaria diligenza qualificata per il relativo settore di attività da VOI e il VOSTRO agente. Qualora VOI o il VOSTRO agente non forniste tali descrizioni, gli ASSICURATORI dei Lloyd's potranno annullare il, o recedere dal, contratto della PRESENTE ASSICURAZIONE.

- (b) Qualsiasi descrizione rilevante fornita da VOI o dal VOSTRO agente agli ASSICURATORI dei Lloyd's durante la negoziazione del contratto per la PRESENTE ASSICURAZIONE, e prima della conclusione del contratto, deve essere veritiera. Qualora una qualsiasi delle succitate descrizioni rilevanti si rivelasse falsa, gli ASSICURATORI dei Lloyd's potranno annullare il, o recedere dal, contratto della PRESENTE ASSICURAZIONE e/o rifiutare il pagamento dell'indennizzo.
- (c) Ciascuna circostanza e ciascuna descrizione che possa influenzare il giudizio di un assicuratore prudente è considerata importante per determinare il premio, o per decidere se assumere il rischio.
- (d) Il termine "circostanza" comprende qualsiasi comunicazione inviata a, o informazione ricevuta da VOI o dal VOSTRO agente.
- (e) Una descrizione può essere la descrizione riguardante un fatto reale, una questione di aspettativa, o una convinzione. Una dichiarazione riguardante una questione di aspettativa o di convinzione, è veritiera se è stata formulata in buona fede. Una descrizione può essere revocata, o corretta prima che il contratto della presente assicurazione sia concluso.
- (f) Durante l'intero PERIODO DI ASSICURAZIONE, su VOI e sui VOSTRI agenti e broker, incombe l'obbligo permanente di riportare qualsiasi modifica delle informazioni o delle circostanze rilevanti. In caso di mancata osservanza, intenzionale o meno, di tale obbligo permanente, gli ASSICURATORI dei Lloyd's potranno recedere dal contratto della PRESENTE ASSICURAZIONE.
- (g) Qualora VOI, o chiunque per VOSTRO conto, inoltrasse una richiesta d'indennizzo falsa, fraudolenta, intenzionalmente esagerata, e/o suffragata da una dichiarazione, descrizione, documento o strumento fraudolenti, e/o intenzionalmente inoltrasse una richiesta d'indennizzo descritta o dichiarata in maniera non corretta, o occultasse qualsiasi informazione rilevante per tale richiesta o per il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI dei Lloyd's saranno sollevati da qualsiasi responsabilità e obbligo del pagamento di qualsiasi parte di tale richiesta da VOI presentata, o che VOI possiate presentare ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, e avrà il diritto di risolvere il contratto della PRESENTE ASSICURAZIONE, senza obbligo di restituzione del premio. Gli ASSICURATORI dei Lloyd's avranno, inoltre, diritto al rimborso di qualsiasi somma a VOI corrisposta riferibile a qualsiasi richiesta d'indennizzo ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, e potrà rifiutarsi di concedere qualsiasi ulteriore benefit previsto dal PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
- (h) La BDB Ltd è l'agente degli ASSICURATORI dei Lloyd's e per nessuna ragione è VOSTRO agente.

10.2 PROPOSTA

- (a) Il modulo di sottoscrizione che VOI avete compilato, o che è stato compilato per VOSTRO conto e firmato da VOI, dal VOSTRO agente, o broker, nella misura in cui la legge lo consente, costituisce la base del contratto tra VOI e gli ASSICURATORI dei Lloyd's. VOI garantite l'esattezza delle informazioni contenute nel Modulo di Sottoscrizione.
- (b) Il contratto per la PRESENTE ASSICURAZIONE si ritiene concluso quando il Modulo di Sottoscrizione che VOI avete compilato, o che è stato compilato per VOSTRO conto e firmato da VOI o dal VOSTRO agente, è approvato dagli ASSICURATORI dei Lloyd's, anche se la SCHEDA non fosse stata predisposta. Nel caso in cui gli ASSICURATORI dei Lloyd's dichiarassero espressamente per iscritto che VOI non siete tenuti a presentare un Modulo di sottoscrizione, il contratto per la PRESENTE ASSICURAZIONE si considererà concluso quando gli ASSICURATORI dei Lloyd's approveranno la VOSTRA domanda di assicurazione.

10.3 VALORE ASSICURATO

- (a) VOI siete tenuti ad assicurare, per il loro valore a nuovo, tutti i beni dalla PRESENTE ASSICURAZIONE - eccetto le IMBARCAZIONI IN COSTRUZIONE assicurate ai sensi della Sezione 6, e le IMBARCAZIONI coperte ai sensi della

Sezione 7 - salvo il caso in cui nella SCHEDA sia specificato che un particolare bene è assicurato per il valore che esso ha sul mercato dell'usato.

- (b) VOI siete tenuti a includere nel VALORE ASSICURATO dei beni assicurati ai sensi della Sezione 1 e della Sezione 2 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, i costi di rimozione dei detriti, i compensi per gli architetti e gli altri professionisti e i costi necessari per rispettare gli obblighi imposti dalle pubbliche autorità per il ripristino o la sostituzione a seguito di danni, salvo quanto diversamente specificato nelle relative Sezioni della SCHEDA.
- (c) Qualora il VALORE ASSICURATO di un qualsiasi bene assicurato ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - salvo le IMBARCAZIONI assicurate ai sensi della Sezione 7 - fosse inferiore al costo che sarebbe necessario sostenere per il ripristino o la sostituzione dell'intero bene, l'importo che gli ASSICURATORI dei Lloyd's VI indennizzeranno sarà ridotto in proporzione.
- (d) Le IMBARCAZIONI la cui copertura è disciplinata dalle disposizioni della Sezione 7, saranno da VOI assicurate all'attuale valore di mercato dell'IMBARCAZIONE all'inizio del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, e tale valore sarà concordato e considerato stima accettata tra le parti solamente se indicato nella SCHEDA.

10.4 Somma rimborsabile per perdita materiale o danno materiale

- (a) Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE fornisce copertura esclusivamente per le somme superiori all'ammontare della FRANCHIGIA specificata nella Sezione pertinente della SCHEDA. Laddove una richiesta d'indennizzo rientrasse nell'ambito di più Sezioni, la FRANCHIGIA sarà applicata in base a ciascuna Sezione.
- (b) Ferme restando le ulteriori condizioni del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, qualora, a seguito di un EVENTO ASSICURATO, un bene specificato nella SCHEDA andasse totalmente perduto, o fosse talmente danneggiato che il COSTO RAGIONEVOLE del ripristino o della riparazione dell'oggetto dovesse essere superiore al VALORE ASSICURATO di tale oggetto, secondo quanto indicato nella SCHEDA, gli ASSICURATORI dei Lloyd's VI corrisponderanno il VALORE ASSICURATO come indicato nella SCHEDA o, a loro scelta, sostituiranno l'oggetto con un altro simile e nelle stesse condizioni.
- (c) In tutti gli altri casi in cui il bene sia danneggiato a seguito di un EVENTO ASSICURATO, gli ASSICURATORI dei Lloyd's pagheranno il COSTO RAGIONEVOLE della riparazione dell'oggetto o, a loro scelta, sostituiranno ogni singolo bene, o la parte di questo perduta o danneggiata, con un bene di tipo simile e nelle stesse condizioni.

10.5 ENTITÀ DELL'INDENNIZZO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

- (a) Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE garantisce la copertura esclusivamente per le somme superiori all'ammontare della FRANCHIGIA specificata nella Sezione pertinente della SCHEDA. Laddove una richiesta d'indennizzo rientrasse nell'ambito di più Sezioni, la FRANCHIGIA sarà applicata in base a ciascuna Sezione.
- (b) L'ammontare massimo rimborsabile da parte dagli ASSICURATORI dei Lloyd's rispetto alle responsabilità legali, ai sensi delle Sezioni 3, 6.3 e 7, è il MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI come indicato rispettivamente nella Sezione 3 (o il Massimale Responsabilità Per Danni Da Prodotti Difettosi ai sensi della Sezione 3.2.A, o Massimale di Responsabilità Civile Inquinamento ai sensi della Sezione 3.2.B) nella Sezione 6.3 o nella Sezione 7 della SCHEDA.
- (c) L'ammontare massimo rimborsabile da parte dagli ASSICURATORI dei Lloyd's rispetto alle responsabilità relative ai PRODOTTI per ciascun sinistro o evento, o serie di eventi e in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE, è il Massimale previsto per la Responsabilità Per Danni Da Prodotti Difettosi, come indicato nella Sezione 3.2.A della SCHEDA.
- (d) L'ammontare massimo rimborsabile da parte dagli ASSICURATORI dei Lloyd's rispetto alle Responsabilità Civili da Inquinamento o Contaminazione per ciascun sinistro o evento, o serie di eventi e in aggregato per ciascun PERIODO DI ASSICURAZIONE, è il Massimale di Responsabilità Civile Inquinamento, come indicato nella Sezione 3.2.B della SCHEDA.

- (e) Anche se, nella SCHEDA, le Società e/o le persone specificate come “l’Assicurato” potrebbero essere più di una, ai sensi delle Sezioni 3, 6.3 o 7 della PRESENTE ASSICURAZIONE, la responsabilità degli ASSICURATORI dei Lloyd’s, per ciascun sinistro o serie di sinistri derivanti dallo stesso evento rimborsabile ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, non potrà mai eccedere il MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI della Sezione applicabile del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

10.6 OBBLIGO DI SALVATAGGIO

- (a) In caso di perdita o sinistro, è obbligo VOSTRO e dei VOSTRI dipendenti e agenti, adottare le misure ritenute ragionevoli per prevenire o minimizzare una perdita che potrebbe essere oggetto d’indennizzo ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. Gli ASSICURATORI dei Lloyd’s non risarciranno perdite, danni o responsabilità o spese derivanti, in tutto o in parte, da qualsiasi violazione di tale obbligo.
- (b) In aggiunta alle somme altrimenti rimborsabili in base al PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI dei Lloyd’s VI indennizzeranno per i COSTI RAGIONEVOLI derivanti da qualsiasi iniziativa che VOI, o i VOSTRI dipendenti o agenti, abbiate intrapreso in conformità degli obblighi che, nella presente clausola 10.6 (a), incombono su VOI, ma che non risultino superiori al VALORE ASSICURATO del bene assicurato (o la somma indennizzabile ai sensi della Sezione 6, Clausola 7 se riguarda un’IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE). I costi relativi al soccorso in mare, i costi per instaurare o resistere ad un giudizio relativo a collisione e i costi sostenuti per contestazioni sulla responsabilità ai sensi delle Sezioni 3.1,6.3 e 7, non rientrano nell’ambito della copertura della presente Clausola 10.6(b).
- (c) In caso di perdita o sinistro, è obbligo VOSTRO, dei VOSTRI dipendenti e agenti, adottare le misure ritenute ragionevoli per prevenire, ridurre o minimizzare una responsabilità che potrebbe essere oggetto d’indennizzo ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. Tali misure includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’invio di adeguate e tempestive comunicazioni di costituzione in mora alle controparti, nonché l’assicurarsi di non incorrere in prescrizioni, decadenze, o che qualsiasi altro aspetto legale non sia pregiudicato. Nessun costo o spesa inerente a tali misure sarà indennizzabile, salvo il caso in cui tali costi o spese siano sostenuti previo consenso scritto rilasciato dagli ASSICURATORI dei Lloyd’s. Gli ASSICURATORI dei Lloyd’s non risarciranno perdite, danni o responsabilità, o spese derivanti, in tutto o in parte, da qualsiasi violazione di tale dovere.

10.7 PERIZIA CONGIUNTA

- (a) Nel caso in cui gli ASSICURATORI dei Lloyd’s accettino per iscritto che un sinistro per perdite o danni materiali, subito da un bene assicurato ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, sia indennizzabile ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, e VOI e gli ASSICURATORI dei Lloyd’s non addividiate a un accordo sull’entità del relativo indennizzo, ciascuna delle parti può richiedere una Perizia Congiunta, il risultato della quale sarà vincolante per VOI e per gli ASSICURATORI dei Lloyd’s.
- (b) Entro trenta (30) giorni dalla richiesta della Perizia Congiunta inoltrata per iscritto, ciascuna delle parti nominerà un perito qualificato, o un perito nautico qualificato, esperto in IMBARCAZIONI o in IMBARCAZIONI IN COSTRUZIONE. Il perito deve essere membro di un’associazione riconosciuta a livello nazionale. Le credenziali devono essere presentate all’altra parte al momento della nomina. Entrambi i periti devono concordare congiuntamente per la nomina di un terzo perito nautico qualificato che agisca da perito neutrale o da arbitro. La Perizia Congiunta sarà fissata in tempi brevi, e ciascun perito parteciperà ad un’ispezione congiunta dell’imbarcazione al fine di ripartire l’attribuzione di perdite, danni, riparazioni e migliorie tra VOI e gli ASSICURATORI dei Lloyd’s. In caso di disaccordo tra il VOSTRO perito e il perito degli ASSICURATORI dei Lloyd’s, sarà vincolante la decisione dell’arbitro neutrale. Il resoconto della Perizia Congiunta sarà redatto per iscritto, firmato e datato dal perito nautico neutrale.
- (c) Ciascuna delle parti sosterrà i costi dell’intervento del perito che avrà nominato. Il costo dell’intervento del perito neutrale sarà ripartito equamente tra le due parti.

- (d) Nel caso in cui sia necessario per VOI o per gli ASSICURATORI dei Lloyd's ricorrere ad un giudice per far rispettare l'adozione delle disposizioni previste dalla Clausola di Perizia Congiunta del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, alla parte vittoriosa spetterà il rimborso dei relativi costi e delle spese legali.
- (e) La presente Clausola di Perizia Congiunta si applica unicamente nelle controversie per le quali l'ammontare o l'importo dell'indennizzo del sinistro per perdita materiale di, o danni materiali cagionati a un bene assicurato ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, che costituisce oggetto d'indennizzo ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, e non si applica alle richieste di indennizzo per le quali insorga una contestazione sulla copertura del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, o alle richieste di TERZI.

10.8 DANNI NON RIPARATI

- (a) L'entità dell'indennizzo per il rimborso dei danni non riparati sarà calcolata sulla base del deprezzamento, riconducibile a tali danni non riparati, ragionevolmente applicabile al valore del bene assicurato o dell'IMBARCAZIONE alla scadenza del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE; il relativo importo non potrà comunque essere superiore al COSTO RAGIONEVOLE delle riparazioni.
- (b) In nessun caso gli ASSICURATORI dei Lloyd's saranno responsabili per un danno non riparato in caso di perdita successiva (sia o non sia essa coperta dal PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE) del relativo bene assicurato, o dell'IMBARCAZIONE, subita durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.
- (c) Per i danni non riparati, gli ASSICURATORI dei Lloyd's non saranno tenuti a risarcire alcun importo superiore al VALORE ASSICURATO dell'oggetto al momento della scadenza del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

10.9 DISCREZIONALITÀ NEL TRANSIGERE LE RICHIESTE DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Agli ASSICURATORI dei Lloyd's spetta la discrezionalità esclusiva sull'opportunità di raggiungere una transazione relativamente ad una richiesta d'indennizzo ai sensi delle Sezioni 3, 6.3 e 7 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE per responsabilità a VOI asseritamente attribuite nei confronti di TERZI, corrispondendo ai TERZI una somma a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa nei VOSTRI confronti.

10.10 CONTRIBUTO

- (a) Qualora, al verificarsi di una perdita, danno o evento, che potrebbe generare una responsabilità degli ASSICURATORI dei Lloyd's ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, esistesse qualsiasi altra assicurazione sottoscritta da VOI, o per VOSTRO conto, a copertura di proprietà, imbarcazioni (anche in costruzione) o di una VOSTRA responsabilità civile nei confronti di TERZI, assicurate a loro volta ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, la responsabilità degli ASSICURATORI dei Lloyd's sarà limitata alla loro relativa percentuale proporzionale.
- (b) Qualora la predetta assicurazione fosse regolata da disposizioni che escludessero, in tutto o in parte, la sua concomitanza con il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE o dal contribuire in proporzione, la responsabilità degli ASSICURATORI dei Lloyd's ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE sarà comunque limitata alla relativa percentuale proporzionale.
- (c) Qualora una richiesta di indennizzo sarebbe risultata coperta ai sensi di qualsiasi altra assicurazione ove non fosse intervenuta una violazione di garanzia o condizioni, o a causa di errata interpretazione, mancata descrizione, mancato pagamento del premio, truffa, o violazione dell'obbligo di buona fede, detta richiesta di indennizzo non sarà risarcibile ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

10.11 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

La presente Clausola 10.11 prevarrà nei casi di eventuali incompatibilità con qualsiasi altra clausola sia essa manoscritta, dattiloscritta oppure a stampa, contenuta nel PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

Qualora l'attività assicurata (o un bene assicurato) ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE fosse venduta o trasferita a un nuovo proprietario o, se l'attività dovesse risultare di proprietà di una società e si verificasse un cambio nel controllo societario della stessa, salvo accordo scritto tra gli ASSICURATORI dei Lloyd's e VOI per la continuazione del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, questo (o l'assicurazione relativa al succitato bene assicurato) s'intenderà risolto dalla data della vendita o del trasferimento, o del cambio di proprietà. Si procederà alla restituzione del pro-rata del premio netto su base giornaliera, ma resta inteso che, in ogni caso, l'importo pari ad almeno un premio di tre (3) mesi non sarà restituito.

10.12 CESSIONE DEI DIRITTI

Nessuna cessione dei diritti o degli interessi relativi al PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, o di qualsiasi somma che potrebbe essere o divenire rimborsabile a seguito di eventi assicurati, sarà vincolante per gli ASSICURATORI dei Lloyd's o da essa riconosciuta, eccetto ove detta cessione di diritti o interessi sia - tramite comunicazione datata e sottoscritta dall'ASSICURATO - debitamente notificata, ed un'apposita APPENDICE sia emessa e sottoscritta dagli ASSICURATORI dei Lloyd's.

10.13 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Fatta salve le clausole di cui alla Sezione 9, qualsiasi mancata osservanza delle disposizioni della presente Clausola 10.13 darà diritto agli ASSICURATORI dei Lloyd's di respingere la VOSTRA richiesta d'indennizzo nei confronti degli ASSICURATORI dei Lloyd's.

- (a) Nel caso si verifichi un sinistro che possa dar luogo ad un reclamo risarcibile a termini di qualsiasi Sezione del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, VOI dovrete darne comunicazione, non appena ragionevolmente possibile, al VOSTRO agente o mediatore di assicurazione, o rappresentante, e (ii) il VOSTRO agente o mediatore di assicurazione o rappresentante dovrà darne comunicazione alla BDB Ltd (cfr. dettagli alla Clausola 10.27 in calce) non appena ragionevolmente possibile.
- (b) In caso di furto o di danno doloso, VOI dovrete inoltre sporgere immediata denuncia presso la locali autorità di polizia e (se del caso) l'autorità marittima, oltre a prendere nota di, e conservare qualsiasi numero identificativo o protocollo che VI sarà comunicato.
- (c) VOI o il VOSTRO agente dovrete fornirne tempestiva comunicazione agli ASSICURATORI dei Lloyd's, completa degli originali e/o delle copie dei relativi documenti ,riguardanti (i) qualsiasi richiesta d'indennizzo (scritta o non scritta) avanzata o annunciata nei confronti di qualsiasi ASSICURATO, (ii) qualsiasi comunicazione scritta, o altra notifica in cui venga attribuita a qualsiasi ASSICURATO la responsabilità in relazione ad alcunché, e (iii) qualsiasi reclamo, citazione in giudizio, domanda, o documentazione legale, segnalazione, o procedimento, che riguardi qualsiasi richiesta d'indennizzo nei confronti di qualsiasi ASSICURATO, in relazione a cui potrebbe risultare la copertura ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
- (d) VOI dovrete offrire agli ASSICURATORI dei Lloyd's piena collaborazione per fornire e ottenere qualsiasi informazione e prova che consenta agli ASSICURATORI dei Lloyd's di avviare a VOSTRO nome (a spese degli ASSICURATORI dei Lloyd's) i procedimenti necessari per recuperare un indennizzo o risarcimento nei confronti di qualsiasi terzo responsabile , in relazione a tutto quanto coperto ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
- (e) Laddove VOI inoltriate un reclamo, o una dichiarazione in relazione a qualsivoglia perdita materiale o danno materiale a beni assicurati ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, VOI dovrete presentare per iscritto il preventivo dei COSTI RAGIONEVOLI previsti per la sostituzione o la riparazione della perdita o del danno. Tali preventivi dovranno fornire una dettagliata ripartizione dei costi dei materiali e della manodopera, e laddove fossero elaborati e presentati da VOI, dovranno essere datati e firmati da VOI.
- (f) Le richieste di indennizzo per le sostituzioni o le riparazioni di perdite materiali o di danni materiali ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE saranno evase soltanto dopo l'approvazione scritta dei preventivi

da VOI presentati dagli ASSICURATORI dei Lloyd's e dopo che tali sostituzioni e riparazioni saranno state eseguite, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.8.

- (g) Qualora VOI presentaste una richiesta di rimborso delle VOSTRE spese di manodopera, e un "Contratto per le Tariffe della Manodopera" fosse specificatamente menzionato nella SCHEDA, gli ASSICURATORI dei Lloyd's risarciranno tali spese (in misura ragionevole) in base alle tariffe in tal modo specificate.

10.14 ABBANDONO

Qualsiasi abbandono di un'IMBARCAZIONE o di un'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE da parte VOSTRA è valida esclusivamente nei casi previsti dall'art. 540 cod. nav. e secondo le disposizioni di Legge.

10.15 SURROGAZIONE

Qualora gli ASSICURATORI dei Lloyd's procedessero a qualsiasi pagamento a VOI o per VOSTRO conto ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, gli ASSICURATORI dei Lloyd's saranno surrogati in tutti i VOSTRI diritti nei confronti di qualsiasi soggetto e rispetto a qualsiasi fattispecie rilevante.

10.16 Responsabilità disgiunta e non solidale della COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Ove gli ASSICURATORI dei Lloyd's siano identificati in diversi assicuratori, la responsabilità degli ASSICURATORI dei Lloyd's è disgiunta e non solidale, ed è limitata soltanto per la parte di responsabilità che hanno sottoscritto, e nessun assicuratore è responsabile per qualsiasi obbligo assunto da un'altro assicuratore, il quale per qualsiasi motivo non assolva in tutto o in parte i propri obblighi.

10.17 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione che VOI o il VOSTRO agente o mediatore di assicurazione siate tenuti a inoltrare agli ASSICURATORI dei Lloyd's può essere inviata per lettera raccomandata, e-mail o via fax alla BDB Ltd (cfr. dettagli nella Clausola 10.27 più avanti). Qualsiasi comunicazione che gli ASSICURATORI dei Lloyd's sia tenuta a, o desideri, inoltrare a VOI può essere inviata per lettera raccomandata al VOSTRO indirizzo o per e-mail al Corrispondente dei Lloyd's indicato nella SCHEDA.

10.18 RECESSO

Gli ASSICURATORI dei Lloyd's potranno recedere dal PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE o qualsiasi Sezione di esso in qualsiasi momento, con un preavviso di trenta (30) giorni inoltrato a VOI tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al VOSTRO indirizzo indicato nella SCHEDA. Alla luce di quanto suesposto, gli ASSICURATORI dei Lloyd's Vi corrisponderà un rimborso pro-rata netto del premio per il PERIODO DI ASSICURAZIONE non usufruito, fermo restando che:

- (a) gli ASSICURATORI dei Lloyd's tratterranno un premio minimo netto di tre (3) mesi, e che
- (b) nessuna restituzione di premio sarà dovuta nel caso d'indennizzo liquidato o da liquidare ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE per il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

10.19 PREMIO

- (a) VOI o il VOSTRO broker o intermediario di assicurazione dovrete corrispondere agli ASSICURATORI dei Lloyd's tutti i premi dovuti, come specificato nella SCHEDA, entro quarantacinque (45) giorni dalla data dell'emissione, salvo quanto diversamente indicato nella SCHEDA, o approvato per iscritto dagli ASSICURATORI dei Lloyd's. Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1457 del codice civile e pertanto, qualora non Vi atteneste a tale disposizione, il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE sarà considerato risolto con effetto retroattivo.

- (b) VOI o il VOSTRO broker o intermediario di assicurazione dovrete corrispondere agli ASSICURATORI dei Lloyd's tutti i premi dovuti come specificato in qualsiasi APPENDICE entro quarantacinque (45) giorni dalla data dell'emissione, salvo quanto diversamente approvato per iscritto dalla COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE. Qualora non VI atteneste a tale disposizione gli ASSICURATORI dei Lloyd's si riterrà liberata da qualsiasi responsabilità ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE dalla data di emissione dell'APPENDICE.
- (c) Il premio specificato nella SCHEDA non è rimborsabile. Non è prevista alcuna restituzione del premio ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, salvo il caso in cui il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE sia stato risolto ai sensi della Clausola 10.18 di cui sopra e/o il caso di cui alla Clausola 10.11.
- (d) Laddove gli ASSICURATORI dei Lloyd's richiederanno un premio aggiuntivo ai sensi della Clausola 6(d) della Sezione 6, o gli ASSICURATORI dei Lloyd's accetteranno per iscritto di estendere il PERIODO DI ASSICURAZIONE del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE oltre il periodo contrattuale specificato nella Sezione 6 della SCHEDA, il premio aggiuntivo che gli ASSICURATORI dei Lloyd's richiederanno sarà calcolato in base al tasso di conguaglio del premio specificato nella Sezione 6 della SCHEDA.

10.20 DIRITTI DEI TERZI AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE non prevede alcun beneficio da attribuire a, o far valere da parte di, Terzi diversi dall'ASSICURATO, fatto salvo quanto altrimenti eventualmente disposto in modo esplicito nel presente contratto. Il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE può essere risolto o modificato in base a quanto VOI e gli ASSICURATORI dei Lloyd's concorderete, senza il consenso dei TERZI che dovessero risultare esplicitamente beneficiari di uno o più previsioni del contratto stesso.

10.21 ESCLUSIONE DI RINUNCIE IMPLICITE

Fatto salvo quanto espressamente disposto nel presente documento, nessun elemento del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE e nessun atto, comportamento, tolleranza, omissione o mancato intervento – di qualsiasi natura e di ogni sorta e in qualsiasi momento – da parte degli ASSICURATORI dei Lloyd's o ai suoi agenti, sia in relazione a detta assicurazione sia ad altre assicurazioni, potrà costituire, o essere considerato suscettibile di costituire o attestare, rinuncia o limitazione di qualsiasi diritto degli ASSICURATORI dei Lloyd's, né generare qualsiasi preclusione nei confronti degli ASSICURATORI dei Lloyd's.

10.22 NULLITÀ O INOPPONIBILITÀ

Qualora una qualsiasi delle disposizioni del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE fosse ritenuta nulla o inopponibile, tale nullità e inopponibilità non potrà inficiare le altre disposizioni del presente contratto le quali, infatti, resteranno pienamente in vigore.

10.23 SANCTIONS LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (JH 2010-009)

- (a) Nessun (ri)assicuratore avrà l'obbligo di fornire alcuna copertura o risarcire qualsiasi indennizzo, o dal corrispondere qualsiasi relativo beneficio, laddove ciò esponesse tale (ri)assicuratore a sanzioni o ad altri divieti o restrizioni emanati dall'ONU o sanciti dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli USA.
- (b) Laddove la clausola JH 2010-009 fosse modificata o sostituita dalla clausola JHC, le relative modifiche, sostituzioni e sanzioni saranno ritenute suscettibili di inclusione nel presente documento, in sostituzione della clausola JH 2010-009, e applicate.

10.24 LEGGE APPLICABILE – GIURISDIZIONE – ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

È convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato/Contraente agli *Assicuratori* ai sensi della presente Polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:

Ufficio Italiano di Lloyd's
All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's:
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Fax n. 02 63788850
E-mail servizioclienti@lloyds.com

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli *Assicuratori* di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

10.25 CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA (JH2010-009)

La responsabilità di un *Assicuratore* nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri *Assicuratori* che partecipano al presente contratto. Un *Assicuratore* è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un *Assicuratore* non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro *Assicuratore*. Un *Assicuratore* non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro *Assicuratore* che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un *Assicuratore* (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un *Assicuratore*. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro *Assicuratore* che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

SEZIONE 11 – Definizioni

I seguenti vocaboli o espressioni contenute nel Testo della presente Polizza, della SCHEDA e delle APPENDICI avranno il significato di cui alle seguenti definizioni:

<u>Vocabolo / espressione</u>	<u>Significato</u>
AREE DI COSTRUZIONE ALTERNATIVE FABBRICATI	Qualsiasi area, specificata come tale nella Sezione 6 della VOSTRA SCHEDA, in cui sarà realizzata un'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE o parti di essa. Fabbricati e altre strutture esistenti nelle AREE ASSICURATE in cui VOI avete un interesse assicurabile, siano essi fabbricati in mattoni, pietra, cemento o altri materiali non combustibili, salvo quanto diversamente specificato nella VOSTRA SCHEDA, pertinenze e attrezzature interne e sovrastanti tali edifici, muri, cancelli e recinti, e servizi (i.e. telefono, gas e acqua, strumenti elettrici, contatori, tubature, cablaggi, e simili) salvo quanto diversamente specificato nella Sezione 1 della VOSTRA SCHEDA.
CONTENUTI	I beni, diversi dai FABBRICATI, specificati nella Sezione 1 della SCHEDA, che siano di VOSTRA proprietà, o le proprietà nelle quali VOI disponete di un interesse assicurabile, posti all'interno delle AREE ASSICURATE, compresi macchinari, impianti, attrezzature e altre dotazioni commerciali, tutti gli arredi e le apparecchiature per ufficio e altri contenuti, ristrutturazioni degli affittuari, migliorie effettuate dai conduttori e, qualora questi non fossero altrimenti assicurati, effetti personali appartenenti a VOI, ai VOSTRI dirigenti, partner, AMMINISTRATORI e DIPENDENTI.
FRANCHIGIA	L'ammontare, come specificato in ciascuna Sezione della SCHEDA, del cui pagamento VOI dovete rispondere, e che rappresenta il primo ammontare da prendere in considerazione rispetto a ciascuna richiesta d'indennizzo (compresa la richiesta d'indennizzo per una perdita totale, sia essa effettiva o costruttiva) ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
DIPENDENTI	Qualsiasi persona impiegata alle dipendenze VOSTRE o di VOSTRI AMMINISTRATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in virtù di qualsiasi tipo di contratto di lavoro. Qualsiasi delle seguenti persone, mentre lavora per VOI, nell'ambito delle ATTIVITÀ ASSICURATE: (i) qualsiasi subappaltatore di sola manodopera, o persona proposta da questi; (ii) qualsiasi lavoratore autonomo che svolga presso di VOI un lavoro abitualmente eseguito in forza di un contratto di servizio o di apprendistato. (iii) qualsiasi persona messa a VOSTRA disposizione, la cui attività sia regolata da un appalto o contratto i cui termini prevedono che tale persona lavori alle VOSTRE dipendenze per la durata di tale contratto o accordo. (iv) qualsiasi persona impiegata presso un altro datore di lavoro con un contratto di servizio o apprendistato e impiegata o messa a disposizione presso di VOI. (v) qualsiasi persona assunta in base a un programma di tirocinio o analogo programma.
APPENDICE	Un documento emesso e firmato dagli ASSICURATORI dei Lloyd's contenente una modifica ai termini e alle condizioni del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, che costituisce parte della VOSTRA SCHEDA.
ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO E LA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E IMBARCAZIONI	Macchinari o apparati, e relativi elementi di supporto (esclusi aeromobili, container, navi o rimorchi) utilizzati per le operazioni di sollevamento, movimentazione o stoccaggio del carico, container, rimorchi e imbarcazioni per operazioni collegate a tali attività, e che sono specificati nella Sezione 5 della SCHEDA.
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo di tempo dichiarato nella SCHEDA per il quale VOI siete assicurati, salvo il caso in cui il PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE si concluda in anticipo.
ATTIVITÀ ASSICURATE	Le attività specificate nella SCHEDA, e qualsiasi attività che gli ASSICURATORI dei

	Lloyd's ritengono direttamente collegata a quest'ultima, incluse:
	(i) la fornitura e gestione del catering/mensa, nonché di organizzazioni associative, sportive o di assistenza a beneficio dei VOSTRI DIPENDENTI;
	(ii) i VOSTRI servizi di ambulanza, primo soccorso, antincendio e sicurezza;
	(iii) la manutenzione, proprietà, riparazione e abbellimento delle AREE ASSICURATE.
SINISTRO	Un evento che causa perdita o danno, rimborsabili ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
AREE ASSICURATE	L'area e/o la zona e/o il luogo specificata come tale nella SCHEDA, che comprende il CANTIERE e qualsiasi AREA ALTERNATIVA ADIBITA ALLA COSTRUZIONE.
VALORE ASSICURATO	Il valore specificato nella SCHEDA per un particolare oggetto assicurato, ai sensi del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.
ASSICURATORI dei Lloyd's AMMINISTRATORI	I Sindacati dei Lloyd's nominati nella SCHEDA. Ogni persona e/o società da VOI nominata per controllare, amministrare, gestire o svolgere le VOSTRE attività, parte delle VOSTRE attività, e qualsiasi IMBARCAZIONE o IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE.
OPERE PORTUALI	Qualsiasi proprietà o struttura specificata nella Sezione 2 della SCHEDA, utilizzata presso le VOSTRE AREE ASSICURATE nell'ambito delle VOSTRE ATTIVITÀ ASSICURATE, allo scopo di proteggere i porti o le imbarcazioni, o adibita all'attracco o all'ormeggio delle imbarcazioni. Può includere, ma non è limitato a: frangiflutti, banchine, moli, pontili, pontoni, chiatte, pali e corpi morti, sia galleggianti sia fissi. Può includere, inoltre, qualsiasi attrezzatura che faccia parte di tale proprietà o struttura, a condizione che tale attrezzatura sia altresì specificata nella Sezione 2 della SCHEDA.
PRODOTTO	Qualsiasi bene, che non sia più sotto la VOSTRA custodia o controllo, che sia stato progettato, dotato di specifiche, fabbricato, costruito, installato, venduto, fornito, distribuito, trattato, revisionato, modificato o riparato da VOI, o per VOSTRO conto.
VALORE PROVVISORIO DEL CONTRATTO	L'importo che VOI avete dichiarato agli ASSICURATORI dei Lloyd's anteriormente alla conclusione del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE quale valore provvisorio dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE come fissato nel contratto concluso tra il Costruttore e l'Armatore (e, se applicabile, il costo di qualsiasi materiale e attrezzatura che l'Armatore abbia accettato di fornire al Costruttore) come indicato nella Sezione 6 della SCHEDA.
COSTO RAGIONEVOLE	Il costo che una persona non assicurata, di ordinaria diligenza, pagherebbe nel corso di normali operazioni commerciali. Non comprende i costi sostenuti per ottenere l'esecuzione di riparazioni o di qualsiasi altro intervento effettuati in base all'urgenza.
NAVIGABILIE	(Imbarcazione) in buono stato di manutenzione e riparazione, adeguatamente armata con equipaggio competente, attrezzata ed approvvigionata in maniera adeguata e, sotto ogni profilo, in condizioni di sostenere gli ordinari rischi della navigazione.
SCHEDA	Il documento prodotto e firmato dagli ASSICURATORI dei Lloyd's, contenente e comprovante con il presente Testo di Polizza, i termini e le condizioni dell'assicurazione, compresa qualsiasi APPENDICE che compri qualsiasi modifica a tali termini e condizioni.
BURRASCA	S'intende (esclusivamente ai fini della Sezione 2) condizioni del tempo e del mare avverse o inusuali, causate da venti con forza 10, o superiori, sulla scala Beaufort.
IL PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TERZI	Il contratto di assicurazione contenuto nel presente Testo di Polizza, la SCHEDA e tutte le relative APPENDICI.
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	Una persona diversa da un DIPENDENTE, l'Assicurato, dirigente, socio, AMMINISTRATORE o funzionario di qualsiasi Assicurato nominato nella SCHEDA. Il MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI è l'ammontare specificato come tale nelle Sezioni 3, 6.3 e/o 7 della SCHEDA. Corrisponderà al massimo indennizzo degli ASSICURATORI dei Lloyd's, secondo quanto indicato in qualsiasi Sezione del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti dallo stesso evento. Per la responsabilità rispetto ai PRODOTTI (Sezione 3.2.A) e all'Inquinamento (Sezione 3.2.B) vi è un massimale a sé stante.
PROVE E COLLAUDI	Uso dell'IMBARCAZIONE (o dell'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE) in mare allo

IMBARCAZIONE	scopo specifico e intenzionale di collaudare l'IMBARCAZIONE e/o la sua attrezzatura prima che sia da VOI consegnata agli Armatori (o, dai Costruttori agli Armatori, nel caso si trattasse di IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE). Qualsiasi imbarcazione, o tutte le imbarcazioni, specificata nella Sezione 7 della SCHEDA, e le strumentazioni e dotazioni di bordo che, normalmente, sono vendute con l'Imbarcazione. Può includere le attrezzature aggiuntive, gli accessori, il natante(i) e il, o i, fuoribordo specificati nella SCHEDA. Non comprende gli EFFETTI PERSONALI, i beni di uso ordinario, e l'attrezzatura da pesca o da ormeggio. Comprende, inoltre, qualsiasi imbarcazione aziendale assicurata ai sensi della Sezione 1 della SCHEDA, ove tale imbarcazione sia galleggiante, e che sarà – per tutto il periodo in cui tale imbarcazione aziendale rimanga galleggiante – assicurata ai sensi della Sezione 7 del presente Testo di Polizza.
IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE	Qualsiasi imbarcazione in costruzione (come identificabile dal numero di costruzione, o dal nome, nella Sezione 6 della SCHEDA) che costituisce l'oggetto della Sezione 6 del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. Comprende e include (se non altrimenti espressamente dichiarato nella SCHEDA): scafo e macchinari, materiali, equipaggiamento, attrezzature, pertinenze, componenti, e qualsiasi altro elemento da VOI collegato e assegnato a tale imbarcazione, come parte della VOSTRA ATTIVITÀ ASSICURATA. Non fa differenza se tali beni siano issati a bordo, facciano parte dell'imbarcazione, o siano a essa incorporati o fissati. Esclude le VOSTRE AREE ASSICURATE, qualsiasi terreno di proprietà o in affitto, qualsiasi fabbricato, o struttura, impianto, stampo, progetto, strumento o attrezzatura di Vostra proprietà.
CANTIERE	L'area specificata nella Sezione 6 della VOSTRA SCHEDA in cui l'IMBARCAZIONE IN COSTRUZIONE sarà costruita.
VOI, VOSTRO, VOSTRI/E	S'intende gli ASSICURATO(I) nominati nella SCHEDA.

L'ASSICURATO (I): _____

data _____

VOI dichiarate di aver esaminato attentamente, e di approvare specificamente le Sezioni / clausole del PRESENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE di seguito elencate: **2.3** in merito all'**onere della prova** relativamente alla copertura delle opere portuali; **3.2(b)** in merito alle **condizioni** che delimitano l'oggetto della garanzia di responsabilità civile per danni da inquinamento; **8.8.ii** nonché **8.8.iii** relativi all'**onere della prova e alla condizione risolutiva** relativamente ai rischi di guerra; **8.4** nonché **8.5** in merito all'esclusione dei rischi da contaminazione radioattiva e di quelli connessi a materiali chimici, biologici informatici ed elettromagnetici ed all' **assoggettamento di tali clausole alla legge e prassi inglesi** ; **9** (nn. da **1 a 11**) in merito alle **condizioni cui è sottoposto il contratto, e che delimitano e circoscrivono l'oggetto della garanzia assicurativa**; **10.11** relativo alla **condizione risolutiva** in caso di trasferimento di proprietà; **10.13** relativo alla **procedura di liquidazione** dei sinistri;

L'ASSICURATO (I): _____

data _____